



In evidenza questo mese:

- Il contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio”
- Il taglio dell'Irap del decreto “Rilancio”
- Modello 730/2020: le novità



All'interno contributi a cura di:



INDICE

Pillole Associative

Il "5 per mille" all'A.N.CO.T: è gratis ed a vantaggio di tutti i tributaristi..... 03

Principali Adempimenti del Periodo

Proroghe "lunghe" nel decreto "Rilancio", ma non per tutto..... 05

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il contributo a fondo perduto del decreto "Rilancio": caratteristiche e modalità di calcolo della diminuzione del fatturato 11

Credito d'imposta "negozi e botteghe": modificate le norme con il decreto "Rilancio"..... 22

Il taglio dell'Irap nel decreto "Rilancio" 26

Delivery e take away "contaminano" la somministrazione..... 35

Soluzioni di Pratica Fiscale: Dichiarazione dei Redditi 2020 (1° parte)

Modello 730/2020: le novità 43

Modello 730/2020: gli errori più frequenti 52

Deleghe precompilate tramite intermediario 2020 57

Le novità del quadro RP 59

Strumenti Operativi di Lavoro

Scheda raccolta dati: Modello 730/2020 64

Le Verifiche Economiche e Finanziarie in Azienda e il Controllo di Gestione

Il rendiconto finanziario 67

Il “5 per mille” all’A.N.CO.T: è gratis ed a vantaggio di tutti i tributaristi

A cura di **Arvedo Marinelli**

L’idea del 5 per mille nacque con l’idea della istituzione della Fondazione: da un’attenta analisi di tutta la formazione che l’A.N.CO.T. faceva durante l’anno nelle varie sedi provinciali, dagli eventi in occasione di Convegni Nazionali e della pubblicazione di monografie da parte del Centro Studi, l’Associazione iniziò a riflettere sulle similitudini con la Fondazione Luca Pacioli.

Perché non creare una Fondazione anche per l’A.N.CO.T.?

Forse, eravamo già Fondazione senza saperlo perché in realtà ne svolgevamo già tutte le attività tipiche: l’idea **fu portata avanti durante la settimana del Convegno di Ischia nell’ottobre del 2006.**

L’imperativo fu quello di separare l’azione politico – sindacale da quella istituzionale della Formazione con la creazione di una Fondazione, anche per beneficiare dei fondi derivanti dalle scelte del 5 per mille, allora riservato solo alle Fondazioni.

L’input fu prontamente recepito prima dal Consiglio e successivamente dalla Assemblea Nazionale ed in **data 8 febbraio 2007** fu costituita per atto pubblico la “Fondazione Centro Studi e Formazione A.N.CO.T.”.

Si trattò di una felice intuizione che avrebbe dato lustro all’A.N.CO.T. ed una formazione di alta qualità ai Tributaristi, grazie anche alla **collaborazione** che s’instaurò a partire dal 1° dicembre 2008 tra la **Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze** diretta dal Professor Gianfranco Ferranti: i contatti con la Scuola si concretizzarono solo perché esisteva la Fondazione, altrimenti in quanto Associazione non sarebbe stato mai possibile.

Ricordo ancora l’incontro, nell’estate del 2007, del Professor Ferranti con la delegazione A.N.CO.T. composta dal sottoscritto, dal Segretario Nazionale Luciano Giorgetti e da Dino Agostini, fresco Presidente della Fondazione.

Nel frattempo, anche le Associazioni che svolgevano in maniera non “meramente occasionale e marginale” rientrarono tra i soggetti beneficiari del 5 per mille.

L’A.N.CO.T. modificò il proprio Statuto inserendo, tra gli scopi dell’Associazione, quello di fare formazione in maniera prevalente (cosa rispondente a verità) e con queste caratteristiche presentò la domanda per essere inserita tra i soggetti beneficiari delle risorse provenienti dalla scelta dei contribuenti del 5 per mille.

Questa in breve è la storia di come e quando l’AN.CO.T. venne inserita nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate.

Grazie ad un'intensa e partecipata campagna promozionale svolta da tutti i responsabili nazionali e provinciali, arrivò **nel 2009 la prima erogazione del contributo di ben 100.375 euro.**

Tale iniezione di nuove risorse potenziò ulteriormente l'attività di formazione, la pubblicazione di monografie e la pubblicazione e la stampa della rivista FTP – Formazione Tributaria Permanente, inviata anche a tutte le Agenzie delle Entrate grazie alla collaborazione con la Fondazione ed in particolare con il suo Presidente Dino Agostini, da cui la Fondazione ha preso la denominazione dopo la sua prematura scomparsa del 7 maggio 2014.

Negli ultimi tre anni, anche a causa della crisi economica, le risorse sono un po' diminuite, ma l'A.N.CO.T. ripropone a tutti noi Tributaristi la **grande utilità di questa opportunità** per continuare a svolgere l'attività formativa di qualità per tutti i Tributaristi e per la diffusione della formazione tributaria aperta a tutti.

Questo è il momento delle dichiarazioni dei redditi, **è il momento delle scelte.**

Noi possiamo fare molto, nel rispetto delle scelte personali.

Diffondiamo il messaggio della scelta del 5 per mille a beneficio dell'A.N.CO.T.: **il codice fiscale da indicare è il seguente: 93011050429.**

Il codice fiscale va apposto nella prima casella dell'Unico, sezione "scelta per la destinazione del cinque per mille", nel primo riquadro dei quattro disponibili, "sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute, ma è possibile anche nel modello 730.

Si tratta di **un'azione completamente gratuita** ed aperta a tutti i Tributaristi: rafforzare l'A.N.CO.T con il 5 per mille si concretizzerà in un enorme beneficio a favore di una formazione sempre più ampia, qualificata ed aperta a tutti i tributaristi ed i professionisti del comparto.

5X mille per la Formazione

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ

FIRMA Mario Rossi FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 93011050429 Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

poni qui la tua firma e il nostro codice fiscale: **93011050429**

Proroghe “lunghe” nel decreto “Rilancio”, ma non per tutto

A cura della Redazione

Sono state tante le voci del mondo economico che hanno invocato l'intervento del Governo sulle scadenze di pagamento in questi mesi di lockdown e tutte con un solo intento, quello di preservare imprese e Professionisti dal dissesto dovuto a una fiscalità già pesante in tempi normali e insostenibile nei mesi di forzata inattività imposta dai vari D.P.C.M.. Le risposte, non proprio tempestive, hanno accolto le richieste delle partite Iva, ma non del tutto.

D.L. N. 34/2020: PROROGHE DELLE PROROGHE, NUOVE PROROGHE E I GRANDI ASSENTI

Il D.L. n. 34/2020 consente una boccata di ossigeno a chi cadenza la propria vita tra le scadenze fiscali. F24 e cartelle esattoriali fanno parte della “manovra poderosa” del Governo, che ritornando sui precedenti interventi ha modificato le scadenze delle precedenti proroghe e ne ha introdotte di nuove. Ottimo, verrebbe da dire. Peccato che non basti spostare di qualche mese alcune scadenze e peccato che ci sia dimenticati di altre insostenibili scadenze, le imposte e l'Imu. Sì, anche l'Imu che i dipendenti in cassa integrazione, che ancora non hanno ricevuto le loro mensilità, devono comunque sostenere.

In particolare l'**art. 126, rubricato – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi**, sposta il termine entro il quale versare l'Iva e le ritenute e i contributi dai lavoratori dipendenti al 16 settembre, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. La sospensione riguarda i versamenti in scadenza marzo, aprile e maggio sospesi per effetto del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e del D.L. n. 23/2020 (decreto “Liquidità”).

Buona notizia anche per i pagamenti all'agente della riscossione. L'**art. 154, rubricato – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione**, sposta la scadenza delle prime proroghe dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 al 30 settembre 2020. Tale proroga riguarda le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli avvisi di addebito la cui scadenza di pagamento ricade nel periodo tra l'8 marzo e il 31 agosto. Riguarda, inoltre, anche le rate dei piani di dilazione i cui termini di pagamento erano previsti sempre tra l'8 marzo e il 31 maggio.



Faq "Decreto Rilancio"

Consulta le risposte alle domande più frequenti sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal "Decreto Rilancio"

FAQ n. 1 - Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

L'articolo 154, lettera a) del DL n. 34/2020 (cosiddetto "DL Rilancio") ha differito al 31 agosto 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall'art. 68 del DL n. 18/2020 "Cura Italia".

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo (*) al 31 agosto 2020.

Per i contribuenti che sono **in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019**, l'art. 154 lettera c) del citato decreto, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate della Rottamazione-*ter* da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'**integrale versamento** delle stesse **entro il 10 dicembre 2020**. Per il pagamento entro questo termine, **non sono previsti i cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119 del 2018.

ATTENZIONE

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Le nuove proroghe dei versamenti introdotte dal D.L. n. 34/2020 sono disciplinate dai seguenti articoli:


- **art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni;**
- **art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione rettificata e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta.**

È innegabile che coloro che si ritrovano a dover sanare posizioni con gli avvisi bonari siano imprenditori e Professionisti in difficoltà che cercano di pagare i propri debiti, altrimenti non inizierebbero nemmeno la rateazione. Ha certamente permesso a molti di loro di tirare un grosso sospiro di sollievo l'introduzione nel decreto legge di maggio della proroga degli avvisi bonari, ma non senza malcontenti.

Un po' di rabbia, infatti, la lettura dell'articolo l'ha scatenata. Il D.L. n. 34/2020 pubblicato il 19 maggio, esordisce con una rimessione in termini dei versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto), trovando il beneplacito di chi non ha effettuato i versamenti nelle settimane del *lockdown* e la delusione di chi ha fatto grandi sacrifici per onorare le scadenze temendo la triplicazione delle sanzioni in caso di decadenza dalla rateazione. La tardività dell'intervento porta il legislatore a dover distinguere due misure:

- la rimessione in termini per le scadenze ormai passate e non rispettate;
- la sospensione dei versamenti per quelle (poche) in scadenza tra il 19 maggio e il 31 maggio.

È opportuno riflettere sulle scadenze dei piani di rateizzazione elaborati direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I prospetti generati autonomamente dall'area ad accesso libero (senza PIN) della **Determinazione dei versamenti rateali** (raggiungibile da *Home/servizi/Determinazione dei versamenti rateali*)



Determinazione dei versamenti rateali

non riportano mai la scadenza del 31 maggio ma quella del 1° giugno, facendo sorgere il dubbio che l'unico possibile versamento in scadenza tra il 19 e il 31 maggio, slittando in automatico al 1° giugno, non potesse rientrare in tale agevolazione. Un avviso recapitato nel mese di maggio con prima scadenza entro 30 giorni non avrebbe potuto sfruttare alcuna proroga. Una qualunque scadenza successiva alla prima rata si colloca sempre a fine mese, tranne quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato, di domenica o di un giorno festivo, che è quello che si è verificato a maggio e che motiva i piani di rateazione con scadenza il 1° giugno 2020.



Determinazione dei versamenti rateali

Data elaborazione comunicazione: 30/10/2019
Data ricevimento comunicazione: 30/10/2019

Numero di rate: 8

Dilazionamento del pagamento di € 5.000,00 in 8 rate e interessi dovuti						
Rata	Data scad.	Cod. trib. capitale	Importo dovuto	Cod. trib. interessi*	Importo Interessi	Compila F24
1	29/11/2019	9001	€ 625,00	9002	€ 0,00	
2	02/03/2020	9001	€ 625,00	9002	€ 5,45	
3	01/06/2020	9001	€ 625,00	9002	€ 10,97	
4	31/08/2020	9001	€ 625,00	9002	€ 16,48	
5	30/11/2020	9001	€ 625,00	9002	€ 21,93	
6	01/03/2021	9001	€ 625,00	9002	€ 27,33	
7	31/05/2021	9001	€ 625,00	9002	€ 32,84	
8	31/08/2021	9001	€ 625,00	9002	€ 38,35	

* Gli interessi decorrono dal 1° giorno del 2° mese successivo alla data elaborazione comunicazione

[Torna indietro alla compilazione dei dati](#) - [Stampa prospetto](#)

Ma cosa prevede davvero la norma? La risposta è l'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997: le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 462 -

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - supplemento ordinario

Articolo 3 bis

Rateazione delle somme dovute (1).

Articolo 3 bis - Rateazione delle somme dovute (1).

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 2

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. **Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.**

Perciò, nonostante il piano di rateazione riporti per comodità del contribuente la scadenza ultima entro la quale fare il versamento, tenendo in considerazione lo slittamento al primo giorno successivo non festivo (nel nostro caso il 1° giugno), la scadenza originaria *ex lege* rimane quella del 31 maggio, entrando così a pieno titolo anche le rate del 1° giugno nella proroga al 16 settembre.

Fuori dalle proroghe rimangono scadenze importanti, quella dell'Imu e quella delle imposte dirette, Ires, Irpef e imposte sostitutive. C'è ancora tempo perché in qualche modo si riesca a intervenire per ridurre il peso di queste scadenze giugnine, e ci auguriamo che possano essere presi i più opportuni provvedimenti con la lungimiranza di un legislatore in grado di programmare non solo a uno/due mesi di distanza, ma considerando un orizzonte temporale congruo per assorbire gli effetti del blocco delle attività economiche di questo strano 2020. Il rischio per tutti è che i pagamenti insostenibili possano bloccare l'economia ancor di più di quanto ha fatto il distanziamento sociale.

Scheda sintetica			
Riferimento normativo: D.L. n. 34/2020	Versamenti interessati	Periodo di sospensione	Data di scadenza
Art. 126 Art. 127	Versamenti sospesi dagli artt. 61 e 62 del decreto "Cura Italia" e dall'art. 18 decreto "Liquidità" <ul style="list-style-type: none"> • ritenute dipendenti • contributi dipendenti • Iva 	2 marzo – 30 aprile <i>D.L. n. 18/2020, art. 61</i> 8 marzo – 31 maggio <i>D.L. n. 18/2020, art. 62</i> 1 aprile – 31 maggio <i>D.L. n. 23/2020, art. 18</i>	16 settembre 2020 (anche in quattro rate di pari importo) NB <i>Gli articoli 126 e 127 hanno modificato gli articoli del decreto "Cura Italia" e del decreto "Liquidità", quindi non è più possibile versare il sospeso in cinque rate, ma il numero massimo di rate è quattro.</i>
Art. 144	Versamenti degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni AVVISI BONARI Comunicazioni <i>ex art. 36-bis</i> Comunicazioni <i>ex art. 36-ter</i> Comunicazioni <i>ex art. 54-bis</i>	8 marzo - 31 maggio 8 marzo – 18 maggio rimessione in termini 19 maggio – 31 maggio sospensione	16 settembre 2020 (anche in quattro rate di pari importo)
Art. 149	Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di: <ul style="list-style-type: none"> • accertamento con adesione • conciliazione • rettifica e liquidazione • di recupero dei crediti d'imposta • rate PACE FISCALE 	9 marzo - 31 maggio	16 settembre 2020
Art. 154	Rottamazione- <i>ter</i> e saldo e stralcio	Tutti i versamenti scadenti nel 2020	10 dicembre 2020 NB <i>I pagamenti ricevuti oltre il 10 faranno perdere i vantaggi della rottamazione-<i>ter</i> e le somme versate verranno considerate a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Non ci sarà la tolleranza dei 5 giorni di ritardo che normalmente c'è per le rate ordinarie della rottamazione.</i>
	Cartelle esattoriali e avvisi di addebito	8 marzo – 31 agosto	30 settembre 2020

Deadline dei versamenti sospesi D.L. n. 34/2020

16 settembre

- Ritenute dipendenti
- Contributi dipendenti
- Iva
- Avvisi bonari
- Accertamento con adesione
- Conciliazione
- Rettifica e liquidazione
- Atti di recupero dei crediti d'imposta

30 settembre

- Cartelle esattoriali
- Avvisi di addebito
- Rateazioni

10 dicembre

- Rottamazione-ter

Il contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio”: caratteristiche e modalità di calcolo della diminuzione del fatturato

A cura della **Redazione**

Il cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), ha introdotto un bonus a fondo perduto, richiedibile telematicamente dal 15 giugno, riservato ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con:

- 1) ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro e
- 2) fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con due importanti contributi: prima con il provvedimento del 10 giugno 2020, che ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, poi con la recente circolare n 15/E che fornisce chiarimenti su diverse questioni aperte di questa agevolazione.

Si propone di seguito l’analisi delle caratteristiche principali di questa misura straordinaria (requisiti oggettivi e soggettivi, misura del contributo, soggetti esclusi, modalità di richiesta, aspetto sanzionatorio) e soprattutto, punto cruciale, come determinare i fatturati da prendere a riferimento per verificare la diminuzione di fatturato richiesta dalla norma.

Il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. decreto “Rilancio”, come avremo modo di analizzare compiutamente, è una misura fiscale, prevista all’art. 25, a sostegno di tutti gli operatori economici che hanno registrato inevitabili conseguenze negative, dal punto vista economico e di fatturato, a causa del Covid-19.

L'agevolazione prevista consiste nell'erogazione di un indennizzo a fondo perduto, di importo variabile, commisurato al calo di fatturato registrato, ma con la presenza di un **tetto di minimo di importo erogabile ad impresa**; come tutti i contributi a fondo perduto è pertanto privo di obbligo di restituzione, ed è riconosciuto a imprese, artigiani e commercianti in presenza del soddisfacimento di 2 requisiti:

- 1) aver conseguito, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di Euro;
- 2) aver subito un determinato calo di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo mese di aprile dello scorso anno.

Precisiamo inoltre che:

- il contributo non prevede limitazioni o restrizioni a seconda dell'attività svolta, considerato che tutte le imprese possono teoricamente beneficiare di questa agevolazione (in altre parole non abbiamo esclusioni o inclusioni in base al codice Ateco dell'attività svolta);
- il contributo, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, risultando pertanto esente da tassazione (e non soggetto a titolo d'acconto di cui all'art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600); la sua irrilevanza fiscale è confermata anche dal punto di vista Irap, in quanto non concorre alla formazione del valore della produzione netta;
- dal punto di vista contabile, tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dall'emergenza Covid-19 e sarà rilevato nella voce A5 del conto economico (ai sensi OIC12).

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto si determina applicando alla differenza tra:

$$\begin{array}{r} \text{Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020} \\ \text{meno} \\ \text{Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019} \end{array}$$

una **percentuale variabile (pari al 20%, 15% oppure 10%)**, inversamente proporzionale ai ricavi o compensi complessivi conseguiti dal soggetto richiedente nel periodo di imposta 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.

Esempio

L'impresa Alfa ha registrato nel 2019 ricavi/compensi pari a Euro 850.000.

L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è pari a Euro 30.000

L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è invece stato pari a Euro 65.000.

Considerato che l'impresa Alfa si colloca, per ricavi/compensi 2019, nello scaglione caratterizzato dalla percentuale del 15%, e considerato che il calo di fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 è stato pari a 35.000 Euro, ha diritto a beneficiare del contributo a fondo perduto pari a:

$$(65.000 - 30.000) = 35.000 \times 15\% = \text{Euro } 5.250$$

Il comma 6 del citato art. 25 prevede inoltre un **importo minimo di contributo**; in particolare questo è pari:

- ad almeno Euro 1.000 per le persone fisiche;
- ad almeno Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si ha quindi che a tutte le imprese che hanno registrato fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019, qualora l'applicazione delle percentuali previste del 20/15/10 su tali differenze porti a un risultato inferiore a Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per le persone non fisiche, si applicherà l'erogazione dell'importo minimo, fissato appunto nelle cifre sopra esposte.

Esempio

L'impresa individuale Rossi Marco ha registrato un totale fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019; la differenza di ricavi tra i due periodi è di Euro 2.500.

Considerato che nel 2019 Rossi Marco ha avuto ricavi non superiori a Euro 400.000, si ottiene la misura del contributo a fondo perduto attraverso questo semplice calcolo:

Euro 2.500 x 20% = Euro 500.

Considerato che tale importo è però inferiore al tetto minimo fissato in Euro 1.000 per i soggetti persone fisiche, l'impresa Rossi Marco ha diritto a un contributo a fondo perduto di Euro 1.000.

SOGGETTI INCLUSI ED ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

La circolare 15/E stabilisce che **possono richiedere il contributo** i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, "titolari di partita Iva", prevedendo quindi l'inclusione, tra gli altri, dell'imprenditore agricolo, delle società tra Professionisti e dei i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della L. n. 190 del 2014.

Il comma 2 dell'art 25 cit., stabilisce che sono invece **esclusi** dal bonus:

- i soggetti che percepiscono l'indennità di cui all'art. 27 del D.L. n. 18/2020, ossia l'indennità per i liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Inps, e l'indennità del successivo art. 38 prevista per i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori dipendenti e i liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato (risulta quindi evidente come il mondo professionale sia totalmente escluso dal contributo);
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti.

La circolare n. 15/E afferma che:

- in relazione alla data cardine del 30 aprile per i soggetti "aventi causa" di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si devono considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato;
- per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 a seguito di un'operazione di cessione di azienda o di conferimento, si devono considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento, quindi aprile 2019, sempre ai fini sia della modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi, sia per il calcolo della riduzione di del fatturato.

Sempre il citato comma 2 afferma che il contributo non spetta ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di "lavoratore dipendente", con la conseguenza quindi che le persone fisiche che esercitano attivi-

tà d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente sono anche lavoratori dipendenti possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19, rispettando gli ulteriori requisiti previsti per l'attività svolta con partita Iva (la circolare 15/E include in questa casistica anche i soci lavoratori dipendenti della loro società).

REQUISITI

Per poter usufruire del contributo è necessario:

- 1) non aver registrato, nel periodo d'imposta 2019, ricavi o compensi superiori a 5 milioni.
In relazione a tale punto:
 - si devono considerare i valori di ricavi/compensi presenti nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019);
 - in caso di svolgimento di più attività, il limite dei 5 milioni di Euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività;
 - per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, invece che all'ammontare dei ricavi, si deve far riferimento al volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019), ossia al rigo VE50;
 - per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, che è la data di entrata in vigore del decreto "Rilancio";
 - per i soggetti costituiti a partire dal 2019, non deve essere effettuato alcun ragguaglio all'anno, ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a cinque milioni di Euro.
- 2) aver avuto, nel mese di aprile 2020, una contrazione del fatturato e dei corrispettivi pari ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Tale requisito, centrale e fondamentale ai fini dell'ammissione al contributo, è un punto che necessita di ulteriori approfondimenti. Il criterio alla base del calcolo è la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; ciò, di fatto, comporta la necessità di esaminare attentamente le fatture emesse in tali mesi per verificare la corretta competenza dell'operazione, pertanto a rilevare saranno le sole fatture di competenza Iva del mese di aprile.

Vi sono poi due casistiche che prevedono l'erogazione del contributo senza la necessità che siano verificati i requisiti di fatturato, e sono:

- 1) per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, e
- 2) per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio delle c.d. "zone rosse" chiuse prima dell'estensione dell'emergenza sanitaria al resto dell'Italia.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO, TEMPISTICA, OTTENIMENTO E CONTROLLI

I soggetti interessati, anche attraverso l'intervento di intermediari abilitati, per poter richiedere il contributo, devono presentare in modalità telematica un'apposita **istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti precedentemente individuati**. Solo per i soggetti che presentano un'istanza con un contributo risultante superiore a 150.000 Euro, il modello di istanza è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite pec (all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it).

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Tempistica diversa nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto: domande dal 25 giugno a non oltre il 24 agosto 2020.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i suoi consueti canali telematici ai fini della trasmissione, ed anche il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del suo sito internet.

L'istanza si compone di due parti:

- il **frontespizio**;
- il **quadro A**.

Nell'istanza si devono indicare i seguenti dati:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto (nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del *de cuius*);
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 Euro, sono superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro oppure sono superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
- l'indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l'IBAN del conto corrente intestato (o cointestato) al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 del citato articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, ossia dai soggetti esclusi dal beneficio;
- e infine, la firma dell'istanza.

Solo nel caso in cui **l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 Euro**, deve essere compilata anche la sezione relativa alla **dichiarazione antimafia (quadro A del modello)**, nella quale è prevista l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia; in alternativa, il richiedente può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

Si segnala inoltre che sono previste **due ricevute**:

- una prima, che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto dell'istanza a seguito dei controlli formali;
- una seconda, nei 7 giorni lavorativi successivi alla prima, che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento, o al contrario il suo scarto, con le relative motivazioni.

In caso di esito positivo dell'istanza, dopo quindi una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria, il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Particolarmente pesante il **quadro sanzionatorio**; qualora infatti l'Agenzia delle Entrate verifici che il contributo a fondo perduto sia in tutto o in parte non spettante (relativamente ai requisiti oggettivi di calo di fatturato, ma anche per il mancato superamento della verifica antimafia) si ha che l'impresa indebitamente beneficiaria:

- dovrà restituire l'importo erogato non spettante;
- sarà soggetta a sanzioni dal 100% al 200% del beneficio ottenuto, come da art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997, oltre agli interessi;
- inoltre sarà soggetta ad applicazione di rilievi penali ai sensi dell'articolo 27, comma 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 28 del D.L. n. 78/2010.

Da ultimo, si segnala la possibilità, nel periodo temporale 15 giugno – 13 agosto (25 giugno – 24 agosto nel caso di eredi che continua l'attività per conto del soggetto deceduto) di:

- presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa, in caso di errori; l'ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già stato erogato il contributo;
- presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, in questo caso anche oltre la finestra temporale sopra citata,

MECCANISMO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO E IDENTIFICAZIONE DEL FATTURATO RILEVANTE

Come precedentemente evidenziato, il contributo a fondo perduto viene calcolato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, le percentuali del 20%, 15% oppure 10%.

Il suddetto contributo spetta solo laddove l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Stante il tenore della norma, per chi si cimenterà nella compilazione della domanda di contributo, il significato da attribuire alla locuzione "ammontare del fatturato e dei corrispettivi" sarà determinante per la sua corretta redazione.

Si tratta della fase più delicata e più complessa dell'intera procedura, nonché di quella più rischiosa, visto che la normativa prevede che, come detto sopra, nel caso di percezione di un contributo in tutto o in parte non spettante, si applica, in aggiunta alle sanzioni amministrative, anche l'art. 316-ter del codice penale.

Per quantificare il fatturato rilevante, è necessario esaminare **l'art. 25 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (decreto "Rilancio") e la relativa relazione ministeriale.**

La norma e la stessa relazione precisano che «*al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi*». Questo comporta la necessità di verificare attentamente le fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e 2020 per stabilirne la corretta competenza.

Il richiamo al **momento di effettuazione dell'operazione** obbliga a rifarsi a quanto disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, che individua tale momento:

- per le cessioni di beni mobili, nella data di consegna o spedizione;
- per le cessioni di beni immobili, nella data di stipula dell'atto;
- per le prestazioni di servizi, nel momento di pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, l'eventuale anticipato pagamento (in tutto o in parte) comporta che l'operazione si consideri effettuata all'atto del pagamento e in relazione all'importo pagato.

Alla luce, tuttavia, dell'introduzione della fatturazione elettronica, quanto detto potrebbe non essere sufficiente per una corretta quantificazione del fatturato e dei corrispettivi rilevanti.

Si ricorda che prima delle modifiche normative, cioè finché è stata utilizzata la fattura cartacea, la data di emissione della fattura doveva necessariamente coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione (la prassi imponeva l'emissione entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione). Faceva eccezione la fatturazione differita che concedeva, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risultasse da documento

“La quantificazione del fatturato e dei corrispettivi è la fase più rischiosa dell'intera procedura, visto il pesante quadro sanzionatorio.”

di trasporto o da altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Con l'avvento della fattura elettronica, attraverso l'invio del documento allo SdI (invio da eseguirsi entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione), che vale quale momento di emissione della fattura, il file Xml porta con sé una data non necessariamente coincidente con quella di effettuazione dell'operazione. Cosicché, può capitare che una fattura emessa il 10 maggio 2019 (data di invio allo SdI), si riferisca ad una operazione realizzata il 28 aprile 2019; operazione da considerarsi al fine del calcolo del contributo in esame.

Con particolare riguardo alla data di emissione, le Entrate hanno fornito chiarimenti con la circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E e con la risposta del 24 settembre 2019, n. 389.

L'Agenzia ha precisato che, considerato che lo SdI attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione Finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione. Per cui, riprendendo l'esempio precedente, per una cessione effettuata il 28 aprile 2019, la fattura immediata può essere:

- emessa (e cioè generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e il campo "Data" del file fattura è valorizzato con "28.04.2019";
- generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata allo SdI nei 12 giorni successivi (ad esempio, il 10 maggio 2019). In tal caso:
 - dal Sistema risulterà che l'emissione della fattura elettronica è avvenuta il 10 maggio 2019;
 - nel campo "Data" del file fattura sarà indicato "28.04.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- generata ed inviata allo SdI in uno dei 12 giorni successivi al 28 aprile 2019. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione della fattura, nel nostro caso avvenuta il 10 maggio 2019 e il campo "Data" andrà valorizzato con la data di effettuazione dell'operazione e cioè "28.04.2019".

Nel caso di fattura differita, in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/72, per le cessioni e le prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Con specifico riguardo alla data da indicare nella fattura differita, l'Agenzia, nella citata risoluzione n. 389/2019, precisa che è consentito indicare quale data della fattura differita:

- uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell'ultima cessione effettuata nel mese e il giorno 15 del mese successivo se la fattura è predisposta contestualmente all'invio allo SdI, con la precisazione che, se la data della fattura è compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo, la relativa Iva deve essere fatta confluire nella liquidazione periodica del mese o del trimestre di effettuazione dell'operazione;
- la data di almeno una delle cessioni effettuate nel mese, attribuendo preferenza a quella dell'ultima cessione e concedendo, in ogni caso, la possibilità di indicare convenzionalmente l'ultimo giorno del mese di riferimento.

Per ciò che concerne l'**ipotesi di effettuazione di prestazioni di servizi** la data di effettuazione dell'operazione è determinata dal pagamento del corrispettivo, sempre che la fattura non sia emessa precedentemente a tale data. In tal caso, infatti, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione del documento.

Pertanto, per le prestazioni di servizi, la data della fattura potrà essere:

- coincidente con la data del pagamento, ricordando che in ogni caso la fattura deve essere inviata allo SdI entro 12 giorni;
- coincidente con la sua emissione o comunque circoscritta ai 12 giorni precedenti il suo invio allo SdI.

Le considerazioni fino a qui svolte sulle differenze tra la data della fattura e la data dell'emissione della fattura e la necessità di considerare il momento di effettuazione della fattura quale momento rilevante per la corretta quantificazione del contributo a fondo perduto, non lasciano possibilità ad equivoci. Indipendentemente dal momento

di invio del documento allo Sdl, il contribuente che si accinge a presentare domanda di contributo dovrà aver riguardo al campo «Data» della sezione «Dati generali» del file Xml della fattura elettronica, in quanto la stessa dovrà essere ex lege coincidente con il momento di effettuazione dell'operazione.

Dello stesso avviso è la recente circolare 14/E del 6 giugno 2020, che in tema di credito d'imposta sugli affitti precisa che per quantificare il fatturato e i corrispettivi, al fine della verifica della riduzione percentuale disposta dal decreto "Rilancio", è necessario prendere a riferimento le operazioni eseguite nel mese in esame e cioè quelle che hanno partecipato alla relativa liquidazione periodica.

La data da considerare, aggiunge la circolare, «è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>)».

Ne consegue che, ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e 2019, andranno escluse le fatture differite emesse entro il giorno 15 del citato mese e relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il giorno 15 di maggio 2020 e 2019. La suddetta impostazione è stata confermata il 13 giugno 2020 con la pubblicazione della circolare delle Entrate n. 15/E. L'Agenzia precisa che «per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)».

Viene inoltre specificato che:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, più ovviamente le fatture differite emesse entro il 15 maggio ma riferite ad aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26, D.P.R. n. 633/72, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, D.P.R. 633/72, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- in caso di operazioni non rilevanti ai fini Iva, i relativi corrispettivi vanno sommati al risultato ottenuto dal conteggio degli "altri" documenti.

Si badi bene inoltre che la mancata o non corretta emissione della fattura o del corrispettivo non esime il contribuente da inserire quell'imponibile nel calcolo del fatturato, sempre che il momento di effettuazione dell'operazione sia riferibile al mese di aprile 2020 o 2019.

Quindi, se un soggetto riceve un pagamento il giorno 28 aprile 2020 ma inserisce quale data fattura il giorno 5 maggio 2020 ed invia la stessa allo Sdl il giorno 10 maggio 2020, dovrà sommare quel documento al totale già conteggiato per il mese di aprile 2020.

CASI PARTICOLARI

Soggetti che svolgono due o più attività

Con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività, ovvero producono nel medesimo periodo d'imposta reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da prendere in considerazione per il mese di aprile 2019 e aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.

Attività non soggette ad Iva

Come specificato dalla circolare n.15/E del 16 maggio 2020, per i soggetti che non hanno obblighi di fatturazione, occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da individuare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Quindi, ad esempio, nel calcolo del fatturato per i soggetti che svolgono operazioni di cessioni di tabacchi, rientreranno anche i relativi aggi.

Contribuenti con ventilazione, agenzia di viaggio e regime del margine

Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo del fatturato e dei corrispettivi, sia con riferimento al 2019 che al 2020, può essere riportato al lordo dell'Iva.

Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 o che versavano in stato di calamità

Il decreto "Rilancio" prevede che per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza Covid-19 (quali ad esempio comuni colpiti dagli eventi sismici e alluvionali), non è necessaria la verifica del calo di fatturato per l'ottenimento del contributo a fondo perduto.

In tal caso il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 è negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, del 15% o del 10%, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 è positiva o pari a zero (cioè il dato del 2020 è superiore o uguale al dato del 2019), il contributo è pari a quello minimo.

Operazioni straordinarie

In caso di operazione straordinaria svoltasi tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi rilevanti occorre analizzare la singola operazione avendo riguardo alla sua natura e al relativo meccanismo successorio.

Nel caso della fusione dove si verifica il subentro in regime di continuità nelle vicende e nelle posizioni fiscali generatesi in capo alle società fuse o incorporate, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società risultante dall'operazione, con la somma dei fatturati delle singole società fuse relativi al mese di aprile 2019.

Per la scissione vale invece il contrario, per cui il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando la somma del fatturato di aprile 2020 delle società risultanti dalla scissione, con il fatturato delle società preesistente all'operazione relativo al mese di aprile 2019.

Con riferimento ai casi di trasformazione omogenea progressiva o regressiva, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dall'operazione di trasformazione. Pertanto, sarà quest'ultimo a dover presentare l'istanza di accesso al beneficio. Per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, sarà necessario confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con quello relativo al medesimo mese del 2019, senza considerare che il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce autonomo periodo d'imposta.

Infine, per i soggetti che si sono costituiti a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessione d'azienda, sarà necessario verificare la riduzione del fatturato per ottenere il contributo, poiché l'operazione non è considerata come nuova attività costituita dal 1° gennaio 2019.

Iva per cassa

Nessun problema da questo punto di vista per le imprese che hanno optato per il regime dell'Iva per cassa.

Con tale regime è consentito all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso. Allo stesso modo, viene differito il diritto a detrarre l'Iva sui beni e sui servizi acquistati al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. Ciononostante, non viene modificato il momento di effettuazione dell'operazione, che resta ancorato ai principi previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 e alla data indicata nell'apposito campo della fattura elettronica.

Quindi una fattura emessa in data 6 aprile 2019 dovrà essere considerata ai fini del calcolo del fatturato rilevante, indipendentemente dal momento in cui il contribuente avrà l'obbligo di versare l'Iva all'Erario.

Stesse considerazioni per le fatture emesse alla pubblica amministrazione con o senza *split payment* o alle operazioni soggette al *reverse charge*.

Minimi e forfetari

Quanto ai contribuenti minimi e forfetari ci si è chiesto se, considerata la loro qualifica di contribuenti "fuori campo Iva", si possano verificare dei cambiamenti ai fini del calcolo del contributo in esame.

A parere di chi scrive, la questione appare superata con la citata circolare 14/E del 6 giugno 2020. Anzi, a ben vedere, il problema era da considerarsi risolto già con la circolare 9/E del 13 aprile 2020. L'Agenzia infatti in risposta ad un quesito sul credito d'imposta per gli affitti, aveva precisato che «*il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA*».

Il richiamo alle «*operazioni effettuate ... non rilevanti ai fini Iva*», da un lato sottolinea che le operazioni escluse da Iva rilevano ai fini del calcolo del fatturato, dall'altro stabilisce che per tali operazioni va fatto riferimento a quelle effettuate nei mesi in esame, dove per effettuate s'intende quelle rilevanti ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 633/1972.

Il contribuente minimo o forfetario dovrà dunque inserire e conteggiare tutte le fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e 2020, avendo riguardo alla data della fattura o comunque a quella di effettuazione dell'operazione.

TABELLA RIASSUNTIVA	
TIPO OPERAZIONE	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
CESSIONE DI BENI MOBILI CON FATTURA IMMEDIATA	Data fattura, se correttamente emessa. In caso contrario, data di consegna del bene.
CESSIONE DI BENI MOBILI CON FATTURA DIFFERITA	Mese nel quale i beni sono stati consegnati, indipendentemente dalla data della fattura. Data fattura, nel caso di fattura emessa prima della consegna dei beni.
CESSIONE DI BENI IMMOBILI	Data del rogito notarile. Data della fattura, se emessa precedentemente al rogito.
PRESTAZIONE DI SERVIZI FATTURATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO	Data fattura se correttamente emessa. In caso contrario, data di pagamento.
PRESTAZIONE DI SERVIZI FATTURATA PRIMA DEL PAGAMENTO	Data fattura.
ACCONTI	Data fattura.
CONTRIBUENTI CON VENTILAZIONE, AGENZIE DI VIAGGIO E OPERAZIONI CON IL MARGINE	Ricondurre l'operazione ad una delle casistiche precedenti. Il regime particolare non influisce sul momento di effettuazione dell'operazione. È possibile tuttavia, considerare l'operazione al lordo di Iva.
MINIMI O FORFETARI E CONTRIBUENTI CON IVA PER CASSA	Ricondurre l'operazione ad una delle casistiche precedenti. Il regime particolare non influisce sul momento di effettuazione dell'operazione.

OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA	Da conteggiare ai fini del calcolo del contributo, sempre che si tratti di fatturato o di corrispettivi (no, ad esempio, se spesa anticipata in nome e per conto del cliente. Sì, invece, in caso di fattura <i>7-ter</i>).
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DAL ° GENNAIO 2019 O CHE VERSAVANO IN STATO DI CALAMITÀ ALLA DATA DI INSORGENZA DELL'EMERGENZA COVID-19	Hanno sempre accesso al contributo. Il momento di effettuazione dell'operazione è da analizzare solo per la verifica della spettanza del contributo minimo o di un contributo superiore.
CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ	Il conteggio va eseguito tenendo conto di tutte le attività svolte.
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Il conteggio va eseguito tenendo conto della natura dell'operazione straordinaria e del suo meccanismo successorio.

Credito d'imposta “negozi e botteghe”: modificate le norme con il decreto “Rilancio”

A cura della **Redazione**

Il decreto “Rilancio” ridisegna in modo più equo ed organico il credito d'imposta definito “negozi e botteghe”, come già trattato nel numero precedente della Rivista, ampliando sia la categoria dei beneficiari, sia le tipologie di immobile oggetto del provvedimento. Uno specifico credito d'imposta pensato per agevolare le attività che, a seguito della pandemia, hanno subito un fermo totale o parziale della propria attività produttiva, continuando però a dover sostenere i costi legati ai canoni di locazione.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il credito d'imposta per i canoni di locazione, degli immobili a uso non abitativo, così come previsto all'art. 28 del D.Lgs. n. 34 del 19 maggio 2020, detto decreto “Rilancio”, si evolve ed amplia il proprio orizzonte di applicazione rispetto ai dettami del precedente decreto “Cura Italia” all'articolo 65, che era riservato ai soli locatari di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C1.

Si deve sempre trattare di immobili nei quali hanno sede le attività che sono state sospese dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ma la portata è più ampia e comprende diverse tipologie che precedentemente erano escluse.

L'Agenzia delle Entrate, in data 6 giugno 2020, ha reso disponibile la circolare 14/E ad oggetto: **“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda–articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”** al fine di fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici territoriali competenti.

A chi si riferisce?

Alle imprese, comprese le imprese agricole, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti **per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale.**

Per quali tipologie di contratti relativi ad immobili si può ottenere?

Mentre il decreto “Cura Italia” prevedeva come destinatari del bonus i soli soggetti locatari di immobili di catego-

ria C/1, il nuovo decreto “Rilancio” amplia anche le tipologie contrattuali che non riguardano più la sola locazione, ma comprendono anche il leasing e la concessione.

Per il caso del leasing, è doverosa la precisazione che non si tratta di credito d'imposta sulla locazione ma di una specie di contributo all'acquisto nel caso al termine del leasing si eserciti l'opzione per il riscatto del bene. Tramite la circolare 14/E, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'agevolazione riguardi i contratti di leasing c.d. operativo (o di godimento), poiché a differenza dei leasing c.d. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”.

Quali imprese restano escluse dal beneficio?

Sono **escluse** dal beneficio le imprese e i lavoratori autonomi che nel 2019 hanno realizzato **ricavi o compensi superiori** a 5 milioni di Euro. A chi con fatturati inferiori rientra nel beneficio, rispetto alla norma del precedente decreto “Cura Italia”, è stata posta la condizione di aver subito una diminuzione del fatturato superiore al 50% nel mese di riferimento 2020, rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l'Agenzia rimanda ai chiarimenti contenuti nella circolare 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5, dove si specifica:

- che rientrano fra le operazioni, ai fini del calo del fatturato, anche i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei singoli mesi di riferimento non rilevanti ai fini Iva;
- che il calo di fatturato deve essere verificato mese per mese, potendosi verificare il caso in cui il credito d'imposta possa spettare anche solo per un mese.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Non possono fruire del credito in esame anche coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ai fini dell'individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO. Per attività agrituristiche si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla L. n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.

Sono esclusi invece coloro che svolgono un'attività alberghiera o agriturbistica non esercitata abitualmente o un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito di imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

La citata circolare precisa che in merito agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il «*canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale*»), l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività.

“Le tipologie contrattuali per cui è previsto il credito d'imposta “negozi e botteghe” sono oggi anche il leasing e la concessione.”

Inoltre viene fugato ogni eventuale dubbio in merito alla spettanza del credito d'imposta anche ai seguenti soggetti:

- i soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti della L. n. 190 del 2014;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

A quanto ammonta il beneficio?

Il beneficio è dato da un credito d'imposta pari al **60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020**, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche di impresa agricola e di lavoro autonomo. Al punto 4 la norma specifica che il credito di imposta spetta sul **canone versato** di fatto recependo l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 8/E 2020. La circolare precisa che, nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Nel caso di contratti rinegoziati, si deve far riferimento al nuovo canone ridotto e non al canone originario.

Cosa c'è di nuovo nel dettato dell'art. 28 del nuovo decreto?

Il credito d'imposta, così come riformulato nel decreto "Rilancio", vale anche in caso di contratti complessi che comprendono un immobile che ha le caratteristiche richieste.

Infatti, il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

La riduzione dal 60% al 30% molto probabilmente è stata dettata dal fatto che il legislatore, proprio in virtù del contratto a carattere complesso, ha ritenuto di voler escludere dal beneficio la parte di canone non relativa all'immobile utilizzato nell'esercizio dell'attività.

Non è più rilevante che l'attività rientri o no fra quelle ritenute necessarie di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come stabilito nel D.L. n. 18/2020. La spettanza del bonus, però, necessita ora di una verifica preventiva della perdita del fatturato, a differenza di quanto stabilito nel decreto "Cura Italia".

La norma si riferisce genericamente ad immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, di fatto cancellando la limitazione che era imposta nel primo decreto che citava solo gli immobili accatastrati nella categoria catastale C1.

Resta il dubbio se ci si debba riferire alla strumentalità su base catastale o anche semplicemente per destinazione. Le spese condominiali non possono costituire un elemento a base per il calcolo del credito d'imposta. Questo può avvenire a condizione che le stesse siano pattuite come voce unitaria del canone di locazione (circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, risposta 3.1)

Come può essere utilizzato il credito d'imposta?

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Tale compensazione deve quindi essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione deve essere effettuata tramite Entratel o Fisconline.

Il beneficiario del credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare; può anche cederlo ad altri soggetti, comprese le banche ed altri intermediari finanziari.

Il credito **non è cumulabile** con quello di cui all'art. 65 del decreto "Cura Italia" poi convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute per il quale poteva essere utilizzato il codice tributo **6914** denominato "*Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del de-*

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

A questo credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito di imposta è imponibile ai fini fiscali?

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

«Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.»

Nei casi di cessione del credito a terzi invece, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.

Un limite alla cessione del credito potrà essere ravvisato nella seguente indicazione:

«In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso.»

Come indicare in contabilità il credito d'imposta?

In bilancio, nel conto economico, la voce “contributi su canoni di locazione – non rilevanti fiscalmente” dovrà essere classificata alla voce “altri ricavi e proventi” e il relativo importo dovrà essere indicato quale variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte.

Le disposizioni attuative del credito d'imposta erano demandate ad un apposito **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore** del decreto “Rilancio”.

Il provvedimento è stato pubblicato in data 6 giugno 2020, ad oggetto: **Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.**

Il provvedimento recita *«per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: **6920 denominato “Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda -articolo 28del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.**»*

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato “AAAA”.

Si rammenta che il codice 6914 faceva esplicito riferimento al “credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art 65 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 (“Cura Italia”) e non può essere utilizzato per l'utilizzo del nuovo credito d'imposta previsto dall'art. 28 del decreto “Rilancio”.

Il taglio dell'Irap nel decreto “Rilancio”

A cura della **Redazione**

Tra le manovre varate a sostegno del rilancio economico e finanziario delle imprese italiane, duramente colpite dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19, spicca il taglio (parziale) dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive disposta dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Ne analizziamo aspetti ed implicazioni fiscali e contabili nell'articolo che segue.

PREMESSA

L'art. 24 del D.L. n. 34/2020, anche noto come decreto “Rilancio”, pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2020, dispone testualmente che:

«Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 [...]»


Per effetto della disposizione normativa di cui sopra, non è dovuto il versamento:

- del saldo Irap 2019. Resta, tuttavia, confermato l'obbligo di versamento dell'acconto, per il medesimo anno d'imposta, quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. Irap/2019;
- della prima rata dell'acconto Irap 2020. Il relativo importo sarà escluso (non richiesto) dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il medesimo anno.


La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, volta a garantire i livelli di liquidità e continuità aziendale in relazione all'emergenza epidemiologica.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione interessa un'ampia platea di contribuenti:



Il limite dei 250 milioni di Euro va verificato, per espressa previsione normativa, con riferimento a:



Sono da ricomprendere, tra i beneficiari, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 28 del 29 maggio scorso, tanto i soggetti, imprese e Professionisti, con esercizio coincidente con l'anno solare, quanto i soggetti con esercizio **non coincidente** con lo stesso. A tal proposito, come ricordato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nel citato documento di prassi, devono essere considerate le peculiarità legate a tali situazioni, in termini di scadenze di versamento:

- per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, infatti, i versamenti devono avvenire entro l'«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta» (saldo periodo precedente e I rata dell'acconto) e l'«ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta» (II rata dell'acconto).

A titolo di esempio, pertanto, si consideri la seguente tabella, allegata alla risoluzione di cui sopra:

Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare						
Periodo d'imposta	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1.01.2019 -	30.06.2019	sì	30.11.2019	sì	30.06.2020	no
31.12.2019						
1.01.2020 -	30.06.2020	no	30.11.2020	sì	30.06.2021	sì
31.12.2020						

Contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare						
Periodo d'imposta in corso al 31.12.2019	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1.07.2019 -	31.12.2019	sì	31.05.2020	sì	31.12.2020	no
30.06.2020						
Periodo d'imposta in corso al 31.12.2020	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1.07.2020 -	31.12.2020	no	31.05.2021	sì	31.12.2021	sì
30.06.2021						

Restano, invece, espressamente esclusi dall'agevolazione in commento e, dunque, tenuti al regolare versamento del saldo 2019 ed acconto 2020 i seguenti soggetti:

- intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria di cui all' art. 162-*bis* del Tuir;
- imprese di assicurazione, che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997;
- Amministrazioni Pubbliche, che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'art. 10-*bis* del D.Lgs. n. 446/1997.

I RIFLESSI FISCALI

Da un punto di vista squisitamente fiscale, l'eliminazione del saldo Irap per l'anno d'imposta 2019, ex art. 24 del D.L. n. 34/2020, seppur prevista per un ampio numero di soggetti, è destinata ad **incidere in maniera non equa e non uniforme** sulla platea di beneficiari. *In primis*, di fatto, la permanenza dell'obbligo di versamento dell'acconto per l'anno 2019 rende l'agevolazione effettiva solo per quei soggetti, imprese o Professionisti, che abbiano incrementato il valore della produzione netta nel 2019 rispetto al 2018: in altri termini, a beneficiare dello "sconto" Irap saranno solo coloro che presentano un saldo Irap 2019 a debito; mentre nessun beneficio effettivo spetterà a coloro che risulteranno a credito. Si considerino, in merito, gli esempi che seguono.

A. Contribuente soggetto agli ISA con saldo a debito

La società Gamma S.r.l., soggetta agli Isa, presentava un "Totale Imposta", nel mod. Irap/2019, di importo pari a 2.500 Euro:

IR21 Totale imposta

2.500,00

Nel corso del 2019, ha versato l'acconto Irap, determinandolo con il criterio c.d. storico, vale a dire utilizzando a riferimento l'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (riga IR21 mod. Irap/2019). In particolare, la società ha versato le due rate come segue:

- I^a rata, in data 20 agosto, pari a 1.000 Euro (40% di 2.500 Euro);
- II^a rata, in data 2 dicembre, pari a 1.250 Euro (50% di 2.500 Euro).

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 58 del D.L. n. 124/2019, infatti, il contribuente ha rimodulato la percentuale di acconto da versare (90%, anziché 100%) ed ha ridotto, pertanto, la seconda rata di acconto, versando il 50% in luogo dell'ordinario 60%, con un "risparmio" del 10%.

In sede di compilazione del mod. Irap/2020 e determinazione dell'imposta dovuta, la società Gamma S.r.l. presenta un valore della produzione netta nettamente superiore a quello dell'anno precedente e, conseguentemente, un'imposta più elevata ed un saldo d'imposta a debito, dopo lo scomputo degli acconti:

IR21 Totale imposta						3.900,00
IR22 Credito d'imposta	Credito Ace			Altri crediti		
	Quote annuali	Residuo				
	1	2	3	4		
	,00	,00	,00	,00		,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25 Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero			2	
		1				
		,00				2.250,00
IR26 Importo a debito						1.650,00

Alla luce dell'agevolazione in commento, tale saldo non sarà dovuto dal contribuente

In secondo luogo, la società beneficerà della **non debenza della prima rata di acconto** Irap per l'anno d'imposta **2020**, calcolata come segue, ai sensi dell'art. 58 del citato D.L. n. 124/2019:

- 1.950, vale a dire il 50% dell'Irap dovuta (riga IR21, mod. Irap/2020) per l'anno 2019.

In definitiva, il contribuente ricava, dall'agevolazione, un "beneficio" fiscale, in termini di risparmio economico e finanziario, complessivamente pari a **3.600 Euro** (1.650+1.950).

N.B.: Se il contribuente non fosse stato soggetto agli Isa, il beneficio complessivo sarebbe stato complessivamente inferiore. Infatti, la società avrebbe avuto acconti 2019 versati per 2.500 Euro (40%+60%), con un saldo non dovuto pari a 1.400 Euro e non dovrebbe versare un acconto, per l'anno 2020, pari a 1.560 Euro (40% di 3.900 Euro), con un risparmio totale di 2.960 Euro.

B. Contribuente soggetto agli ISA con saldo a credito

Si riprenda l'esempio precedente e si ipotizzi che, in sede di compilazione del mod. Irap/2020 e determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 2019, la società Gamma S.r.l. presenti un valore della produzione netta - e, conseguentemente, un'imposta - inferiore a quello dell'anno precedente, con l'emersione di un saldo Irap a credito:

IR21	Totale imposta					1.900,00
		Credito Ace				
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali	Residua	Altri crediti		
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00		,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					,00
IR25	Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero		2	2.250,00
			1			,00
IR26	Importo a debito					,00
IR27	Importo a credito					350,00

In questo caso, il contribuente **non ricava alcun beneficio effettivo** dall'abbuono del saldo Irap per l'anno 2019, salvo l'emergere di un credito pari a 350 Euro che sarebbe stato, in ogni caso, esistente. Conseguirà, invece, un risparmio di 950 Euro (50% di 1.900 Euro), come prima rata di acconto Irap, maturata ma non dovuto, ex art. 24 del D.L. n. 34/2020.

Da ultimo, si evidenzia che l'agevolazione in commento, così come strutturata dal dettato normativo, sembra essere **iniqua per le c.d. "nuove attività"**, volendosi intendere, con tale espressione, quei soggetti – imprese o Professionisti – che hanno iniziato la propria attività nel 2019 e nel 2020. La situazione che potrebbe prospettarsi è, infatti, la seguente:

- **i contribuenti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2019** potranno beneficiare appieno, a fronte di un valore della produzione netta positivo, dello stralcio del saldo Irap, con un "risparmio" pari al 100% dell'imposta dovuta. Infatti, costoro, essendo al primo anno di attività non hanno versato acconti per il 2019, mancando il dato storico;
- diversamente, **i contribuenti che hanno avviato l'attività nell'anno d'imposta 2020** sono già, fisiologicamente, esclusi dal versamento degli acconti per l'anno in corso e si troveranno a versare, a giugno 2021, l'intera Irap dovuta per il 2020, con un risparmio pari allo 0% dell'imposta dovuta.

I RIFLESSI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO


L'agevolazione, nei termini visti poc'anzi, non può essere, ovviamente, priva di riflessi a livello contabile: la non debenza del saldo Irap, per l'anno d'imposta 2019, è, infatti, destinata ad impattare, inevitabilmente, sulla redazione del bilancio d'esercizio e sulla rilevazione del corretto risultato della gestione 2019.

Dal punto di vista operativo, sulla base del mero dettato normativo, le opinioni in merito alla prassi contabile da adottarsi non sono univoche; d'altronde, come evidenziato anche dal CNDCEC nel documento del 5 giugno scorso, l'eccezionalità della situazione verificatasi è tale da non trovare una collocazione *ad hoc* nelle disposizioni dei principi contabili nazionali vigenti, a cui occorre, in ogni caso, far riferimento al fine di individuare un *modus*

operandi univoco per i singoli utilizzatori.

Si ritiene, pertanto, utile illustrare le soluzioni operative applicabili, in attesa di ulteriori chiarimenti ed interpretazioni ufficiali, tenendo presente che entrambe sono, ad oggi, considerate ragionevoli dal CNDCEC e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti.

In primis, “leggere” l’agevolazione alla luce dei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, significa far riferimento, nello specifico, alle prescrizioni contenute nei principi OIC 29 ed OIC 25. Dal punto di vista contabile, l’emanazione del D.L. n. 34/2020 rientra, senza alcun dubbio, tra i c.d. “**fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio**”, locuzione con cui l’OIC 29 individua quei fatti - positivi e/o negativi - che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, quest’ultima individuata come la data in cui viene redatto il progetto di bilancio da parte degli amministratori (OIC 29, par.62). In particolare, l’OIC 29, in analogia a quanto previsto dallo IAS 10, distingue tra le casistiche di seguito riportate:



Orbene, secondo alcuni, il disposto normativo con cui viene soppresso il saldo Irap 2019 rientrerebbe nella categoria dei fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio successivo, ma che vanno illustrati in nota integrativa, qualora rilevanti.

La tesi sembrerebbe rafforzata dalle disposizioni dell'OIC 25, che definisce le **imposte correnti** come le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio e stabilisce, altresì, che:

«il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio».

Infatti, sebbene il principio contabile suddetto menzioni le sole “aliquote d'imposta”, le quali non sono state modificate dal decreto Rilancio, la prescrizione sarebbe da intendersi in senso lato: ossia, nel senso che l'iscrizione del componente negativo di reddito in bilancio (imposte) debba avvenire con riferimento all'intero complesso delle disposizioni normative applicabili alla data di bilancio, senza la possibilità che tale rilevazione sia influenzata da norme emanate in data successiva alla chiusura dell'esercizio.

Alla luce di quanto sopra, in base alla data di emanazione ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, taluni ritengono di operare come segue:

- **rilevazione**, nel bilancio relativo al 2019, del costo relativo all'Irap **per l'intero ammontare** (acconti e saldo), senza tenere in considerazione le disposizioni contenute nel decreto;
- **rilevazione**, nel corso dell'esercizio 2020, **di una sopravvenienza attiva**, pari all'importo del saldo Irap 2019 maturato e non dovuto.

D'altro canto, è altrettanto vero che l'agevolazione in commento agisce tanto sull'Irap, che risulterà dovuta con riferimento all'esercizio 2020, quanto, "retroattivamente", sull'imposta dovuta per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: come evidenziato nel citato documento del CNDCEC, il legislatore ha inteso fornire «*un sollievo immediato*» alle imprese italiane, riducendo di fatto, *ex lege*, l'imposta Irap di competenza dell'esercizio 2019. Considerato che, sulla base del postulato della competenza economica, nel bilancio d'esercizio sono rilevate le imposte di competenza dell'anno e che «*l'eliminazione del saldo Irap identifica l'obbligazione riferita all'esercizio 2019*», sembra preferibile procedere diversamente ed iscrivere, nel bilancio 2019 **il costo "ridotto" dell'Irap**, ossia già depurato del saldo non dovuto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre scorso.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso Organismo Italiano di Contabilità precisa che un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio non può comportare l'iscrizione, tra i valori di bilancio, di un credito o di un debito non esistente alla predetta data, ma dev'essere tenuto in considerazione allo scopo di stimare correttamente, in termini numerico-quantitativi, le attività e passività attinenti al bilancio già chiuso (Cfr. *Newsletter OIC Maggio 2018*, 28 giugno 2018).

In conclusione, volendo individuare un possibile *discrimen* che conduca ad optare per l'una o l'altra alternativa esposta, si potrebbe utilmente far riferimento alla **data di approvazione del bilancio**: come noto, l'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") ha esteso i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria a 180 giorni (28 giugno 2020), senza alcun bisogno di motivazioni, ampliando, così, il lasso temporale intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio. In tal senso, è possibile individuare due casistiche distinte:

- società che hanno approvato il bilancio **nel termine ordinario di 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio 2019;
- società che approveranno il bilancio **nel più ampio termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio 2019.

A. Società che hanno approvato il bilancio entro il 29 aprile 2020

Non v'è dubbio che i soggetti che hanno provveduto ad approvare il bilancio d'esercizio 2019 entro il termine del 29 aprile 2020 (120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio), avranno rilevato il costo relativo all'Irap 2019 **per il suo intero ammontare**, posto che, a quella data, il decreto "Rilancio" non era emanato o annunciato: pertanto, questi procederanno a rilevare una sopravvenienza attiva, per insussistenza del passivo, nel corso del 2020. Si consideri l'esempio che segue.

ESEMPIO

La società Alfa S.r.l., con sede legale ed operativa in Abruzzo, versa, nel corso dell'esercizio 2019, acconti Irap per 4.600 Euro, calcolati sulla base del criterio storico.

In data 20 aprile 2020, approva il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019, rilevando nella voce 20 del conto economico, tra le imposte correnti, la seguente Imposta Regionale sulle Attività Produttive di competenza dell'esercizio chiuso:

Valore Produzione Netta	Aliquota Irap	Irap 2019
125.520 €	4,82%	6.050,06

L'azienda presenta le seguenti scritture contabili:

1. 31 dicembre 2019: *rilevazione imposta Irap corrente*

<u>Irap dell'esercizio (CE)</u>	a	<u>Erario c/Irap (SP)</u>	6.050,06
---------------------------------	---	---------------------------	----------

Contestualmente (solitamente nella stessa scrittura contabile), l'azienda giroconta gli acconti versati durante l'anno:

2. 31 dicembre 2019: *giroconti acconti Irap*

<u>Erario c/Irap (SP)</u>	a	<u>Erario c/acconti Irap (SP)</u>	4.600,00
---------------------------	---	-----------------------------------	----------

Il conto "Erario c/acconti Irap", alimentato, durante l'anno, in "Dare" con la registrazione degli acconti pagati, viene movimentato in "Avere" (e chiuso con saldo a zero) per l'intero importo versato: in tal modo, trova evidenza, nel bilancio 2019, un debito Irap - relativo al saldo - pari a 1.450 Euro.

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. "Rilancio", la società Alfa S.r.l. non sarà tenuta al versamento del saldo Irap, come risultante dal bilancio 2019 approvato e, pertanto, effettuerà la seguente scrittura contabile:

3. 19 maggio 2020: *rilevazione sopravvenienza per insussistenza debito Irap*

<u>Erario c/Irap (SP)</u>	a	<u>Sopravvenienza attive (CE)</u>	1.450,00
---------------------------	---	-----------------------------------	----------

B. Società che approvano il bilancio entro il 29 giugno 2020

Diversamente, i soggetti (presumibilmente numerosi) che si sono avvalsi del maggior termine di approvazione, con predisposizione del progetto di bilancio entro il 29 maggio ed approvazione dello stesso entro il 29 giugno 2020 (poiché il 28 cade di domenica), potranno imputare la cancellazione del saldo Irap direttamente nel bilancio 2019. La scelta appare ancor più ragionevole **a fronte di importi rilevanti** e tali da giustificare, eventualmente, la modifica del progetto di bilancio, anche già approvato dall'organo amministrativo prima dell'entrata in vigore del decreto, ai sensi del citato OIC 29, par. 62.

Si consideri l'esempio che segue.

ESEMPIO

La società Beta S.r.l., con sede legale ed operativa in Abruzzo, versa, nel corso dell'esercizio 2019, acconti Irap per 3.900 Euro, calcolati sulla base del criterio storico. In sede di imputazione delle imposte di competenza dell'esercizio, determina la seguente Imposta Regionale sulle Attività Produttive per l'anno 2019:

Valore Produzione Netta	Aliquota Irap	Irap 2019
145.000 €	4,82%	6.989,00

Alla data di emanazione ed entrata in vigore delle disposizioni del decreto "Rilancio", la società non ha ancora approvato il bilancio 2019, essendosi avvalsa del più ampio termine previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020:

pertanto, l'organo amministrativo opta per l'evidenziazione, già nel progetto di bilancio 2019, della non debenza del saldo Irap per il medesimo esercizio.

L'azienda presenterà, pertanto, le seguenti scritture contabili:

1. 31 dicembre 2019: *rilevazione imposta Irap corrente e giroconto acconti Irap*

Irap dell'esercizio (CE)	a	Erario c/Irap (SP)	3.900,00
Erario c/Irap (SP)		Erario c/acconti Irap (SP)	3.900,00

In tal modo, non è imputato, nel bilancio 2019, un costo superiore all'imposta effettivamente dovuta, per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 24 del D.L. n. 34/2020, né è evidenziato alcun debito per saldo Irap 2019.

N.B.: Qualunque sia la scelta operata, si ritiene doveroso sottolineare **la necessità di riportare** tali informazioni, vale a dire le modalità di determinazione quantitativa delle imposte di competenza **ed il trattamento contabile adottato, in nota integrativa** (laddove redatta). Ciò anche alla luce del disposto dell'art. 2427, comma 1, c.c. in base a cui, in questa, vanno indicati, tra gli altri «*i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato*».

Delivery e take away “contaminano” la somministrazione

A cura della Redazione

Mai come in questo momento siamo stati a così stretto contatto con il *delivery* e il *take away*, sia come consumatori di pasti consegnatici a casa, sia come operatori chiamati ad affiancare gli imprenditori indecisi se intraprendere o meno la consegna a domicilio dei propri menù. L'emergenza Covid-19, con le limitazioni imposte dai vari D.P.C.M., ha bloccato quasi tutte le attività commerciali, quasi tutte tranne quelle ritenute essenziali, tra le quali è comparso per la prima volta il *food delivery*, con il riconoscimento di una importanza sociale mai avuto fino all'11 marzo 2020.

Non sappiamo ancora se sia questa la soluzione per la ristorazione tradizionale (anzi, alcuni ritengono possa rappresentare la tomba di alcune attività), ma una cosa è certa, l'impulso (o lo scossone, che dir si voglia) delle consegne di vicinato ordinate con un click ha modificato lo scenario della ristorazione con e senza somministrazione, tanto che molti stanno pensando di modificare il loro modo di fare impresa non solo come unica scelta possibile in questa fase 2, per non rimanere tagliati fuori dal business del pasto che corre in bicicletta, ma di affiancarla alla modalità tradizionale strutturandola al meglio.

Nemmeno il tempo di pensare ad attività nuove, o anche solo a nuovi modi in cui poter svolgere attività già intraprese, ed ecco che fioccano dubbi su autorizzazioni, amministrative e sanitarie, e normativa Iva da applicare ai corrispettivi dei ristoranti e dei bar che consegnano i propri preparati.

LA NUOVA MAPPA DEL FOOD

Il settore del *food* negli ultimi anni ha subito importanti variazioni adattandosi ai nuovi stili di vita, sociale ed economica. Nelle vie delle nostre città abbiamo visto ristoranti trasformarsi in librerie e negozi di abbigliamento aprire bar al proprio interno. Hanno consegnato nelle nostre mani, a volte più collegate agli smartphone che alle teste, la dura competizione dei locali a colpi di recensioni on-line. Riceviamo i più prelibati pasti in confezioni che ne conservano la temperatura e il gusto anche quando vagano per chilometri. Si può definire una vera e propria evoluzione, che con il *delivery* diventa digitale, del settore *food*, guidata da player, quali Uber Eats, MyMenu, Deliveroo, Glovo, Just Eat, che hanno investito e continuano a investire per diffondere il servizio in sempre più città aumentando l'offerta disponibile. È, quindi, un mercato in profonda trasformazione, il cui slancio parte dal rapporto che i consumatori hanno con il cibo pronto, al quale, nemmeno in quarantena, rinunciano.

Le attività economiche seguono, e a volte addirittura influenzano loro stesse, l'evoluzione dei consumi tanto che da una alimentazione mediterranea degli anni ottanta si è passati ai fast food e al consumo di cibi pronti e surgelati che hanno portato a differenziare le attività economiche in:

ATTIVITÀ DI VENDITA DI PIATTI PRONTI	ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI CIBI D'ASPORTO (<i>take away</i>)
---	---	--

Gli stessi termini usati per inquadrare queste attività ci differenziano l'area di appartenenza

- VENDITA
- SOMMINISTRAZIONE
- PREPARAZIONE

che sono regolate da autorizzazioni, normativa previdenziale e Iva ben diverse.

A fianco di queste attività si colloca il *delivery*, o meglio il **food delivery**.

“A fianco” perché il *delivery*, in realtà, rappresenta una attività a sé stante non gestita direttamente da chi si occupa di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, rosticcerie, ecc..), ma che si sviluppa e funziona in sinergia con queste attività, a volte stravolgendole. Utilizzato inizialmente dai pionieri della spesa online, poi per le pizze da gustare sul divano, è ormai conosciuto a chiunque grazie al ruolo primario e di importanza sociale riconosciuti nell'emergenza Covid-19, passando da un criticato movimento in bicicletta nelle strade trafficate della città, a un indispensabile servizio alla comunità durante il *lockdown*.

CLASSIFICAZIONE ATECO

Per meglio inquadrare le fattispecie, è opportuno analizzare i codici ATECO a cui fanno riferimento.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI PIATTI PRONTI	ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI CIBI D'ASPORTO (<i>take away</i>)
C- ATTIVITÀ MANIFATTURIERE - 10.80. G –COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DIVISIONE 46. DIVISIONE 47.	I- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE DIVISIONE 56.	I- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE DIVISIONE 56.

I piatti pronti fanno parte delle attività manifatturiere, infatti il loro codice ATECO ricade nella sezione **C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**

[CODICEATECO.IT](#) Ricerca guidata Cos'è il codice ateco Regime Forfettario 2020 [f](#) [t](#) [m](#)

» C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
» 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
» 10.8 PRODUZIONE DI PASTI E PIATTI PREPARATI

10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati

10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

Questa classe 10.85 include la produzione di pasti e piatti pronti (ossia preparati, conditi e cucinati), surgelati, confezionati sotto vuoto o in scatola, confezionati ed etichettati per la rivendita.

I piatti pronti possono essere l'oggetto anche di semplice attività di commercializzazione (con esclusione della attività di preparazione, in tal caso fatta da un altro operatore). In tal caso l'attività rientra tra quelle della sezione **G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO** in una delle due divisioni 46 e 47.

CODICEATECO.IT Ricerca guidata Cos'è il codice ateco Regime Forfettario 2020 f t e

» G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
 » 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

46.3 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO

46.31	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32	Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34	Commercio all'ingrosso di bevande
46.35	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Anche il semplice commercio di piatti pronti di questi stessi prodotti sconta l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Invece le attività di somministrazione e di preparazione di cibi da asporto si trovano entrambe nella sezione **I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE**. In particolare, la distinzione tra le due attività di ristorazione riguarda la modalità di esercizio, ovvero con o senza somministrazione, che, a parte le autorizzazioni diverse, è facilmente individuabile nei locali in cui possono essere svolte. La ristorazione con somministrazione ha a disposizione posti a sedere. La ristorazione senza somministrazione è, di fatto, una **cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato**. Vi è di certo anche nell'asporto la preparazione, sommaria, standardizzata e direttamente connessa alla cessione, ma questo non è sufficiente per qualificarla come somministrazione. Anche quando c'è un bancone che consente di appoggiarsi e mangiare in loco, tale facoltà ha un carattere puramente accessorio e di minore importanza, considerata l'assenza degli ulteriori servizi propri della somministrazione. Ulteriore differenza tra preparazione / vendita di piatti pronti confezionati ed etichettati con il *take away* sta proprio nella preparazione dei cibi, che nel *take away* sono consegnati per il **consumo immediato**.

<p>CODICEATECO.IT Ricerca guidata Cos'è il codice ateco Regime Forfettario 2020 f t e</p> <p>» I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE » 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE » 56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE » 56.10 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE</p> <p>Classificazione ATECO 2007</p> <p>DENOMINAZIONE ATECO: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE CODICE ATECO: 56.10.11</p>	<p>CODICEATECO.IT Ricerca guidata Cos'è il codice ateco Regime Forfettario 2020 f t e</p> <p>» I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE » 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE » 56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE » 56.10 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE</p> <p>Classificazione ATECO 2007</p> <p>DENOMINAZIONE ATECO: RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO CODICE ATECO: 56.10.20</p>
--	--

INQUADRAMENTO AI FINI IVA

Analizzando le singole attività:

- la vendita di piatti pronti
- la somministrazione
- il *take away*

non sorgono dubbi sulla normativa Iva da applicare quando l'attività è ben definita. Più immediata l'identificazione dell'aliquota Iva per i piatti pronti, un po' più articolata quella per il *take away*, ma ormai senza più segreti.

Consideriamo prima di tutto la differenza tra "piatto pronto" e "piatto da asporto". Il piatto pronto (confezionati, etichettato, surgelato) non è immediatamente consumabile, e ad esso la normativa Iva riserva l'aliquota ordinaria del 22%. Al cibo d'asporto, preparato per il consumo immediato, la normativa riserva un trattamento differenziato, ovvero sconta l'Iva del prodotto da cui è composto, carne o pesce o verdura. La cessione di prodotti d'asporto è considerata una vera e propria cessione di beni ove prevale l'obbligo di dare ed essendo prevalente l'aspetto di cessione di beni, ogni prodotto venduto deve avere la propria aliquota Iva. Ad esempio, se si vendono una pizza e una birra, la pizza avrà l'Iva del 10% mentre la birra avrà l'Iva del 22%.

Alla somministrazione il legislatore ha da sempre riservato l'aliquota ridotta del 10%.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI PIATTI PRONTI	ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI CIBI D'ASPORTO (<i>take away</i>)
Iva ordinaria 22%	Iva ridotta 10%	<i>Aliquota specifica in base al prodotto ceduto</i>

Se le aliquote applicabili a queste attività sono ora ben chiare, le contaminazioni del *take away* e del *delivery* sulla somministrazione creano non pochi dubbi. Sul *take away* e *food delivery* fatto da chi svolge attività di somministrazione il tema Iva è aperto.

L'Agenzia dell'Entrate nella risoluzione n. 103 del 17 novembre 2016 ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande è caratterizzata dalla **commistione tra "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare"**.

Vediamo i passaggi logici, in attesa che ci sia una pronuncia più precisa in merito.

Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019: con questo documento l'Amministrazione Finanziaria ha evidenziato la necessità di fare una distinzione chiara tra la somministrazione e la cessione di alimenti e bevande: solo per la somministrazione si può applicare l'aliquota Iva del 10%. In particolare si legge:

«La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare"». (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la "somministrazione di alimenti e bevande" è assoggettata all'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, la "cessione" dovrà scontare l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

Quindi, il punto è individuare se l'attività di somministrazione che si attrezza anche per le consegne a domicilio e per l'asporto continua ad avere la caratteristica di somministrazione, ovvero di quella commistione di prestazione

di fare e dare sottolineata dal principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, e non esclusivamente una prestazione di dare.

Ciò che ci può aiutare si trova:

- nella **Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972** ([clicca qui](#)) e più in particolare la Parte III in cui vengono menzionati tutti i beni e servizi soggetti all'aliquota Iva del 10%;
- nella **risoluzione n. 103 del 2016** ([clicca qui](#)).

In particolare, nel punto 121 dell'allegato A al decreto Iva vengono menzionate tra le operazioni soggette all'Iva al 10% anche le:

- **somministrazioni di alimenti e bevande**, effettuate anche mediante distributori automatici;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Nella risoluzione n. 103 del 2016 dell'Agenzia delle Entrate si definiscono i confini del concetto di somministrazione prendendo spunto dalla richiesta di chiarimenti, arrivata all'Agenzia delle Entrate, in merito al trattamento ai fini Iva da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

Nel testo si legge:

«Al riguardo si ribadisce, in linea con la citata risoluzione, che l'aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale. Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazione di alimenti e bevande", atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda».

Da questa ultima risoluzione assume particolare rilevanza il fatto che la somministrazione di una bevanda o di un alimento avvenga o meno nei confronti dell'**utilizzatore effettivo**.

Il consumatore finale rappresenta, dunque, l'elemento di discriminazione, e non deve essere considerato in maniera isolata ma **in relazione a uno spazio** in cui **potenzialmente** è possibile bere o mangiare bevande e alimenti.

In altre parole, perché si possa parlare di somministrazione, devono esserci l'utilizzatore effettivo e uno spazio in cui poter consumare quello che si acquista

Dal 4 maggio alcuni bar e ristoranti hanno aperto, vista la possibilità di effettuare servizio di asporto con il ritiro presso l'esercizio di quanto ordinato dal cliente. Ma molti si sono chiesti se fosse corretto continuare ad applicare l'Iva al 10% sui corrispettivi o se fosse necessario modificare il registratore di cassa introducendo tasti che consentono l'applicazione specifica dell'Iva dei *take away*. In molti sono rimasti sorpresi dallo scoprire che l'applicazione di un'aliquota Iva diversa e riservata alle cessioni (4%, 10% o 22% a seconda del prodotto ceduto) avrebbe ridotto notevolmente i margini di guadagno, venendo assorbiti da una aliquota più elevata. Oltre il danno, la beffa. Oltre a subire il calo del fatturato, il prezzo fissato per le cessioni non remunerativo del lavoro fatto.

Quindi, adeguare i registratori di cassa (magari solo per qualche settimana) fissando listini separati per il *delivery* e il *take away*, o continuare ad applicare il 10%?

Le polemiche nascono dal fatto che nel D.P.C.M. del 26 aprile nessuno ha pensato di precisare come si debbano comportare gli esercenti di pubblici esercizi.

A parte le prime preoccupazioni, ci sono elementi (principi di diritto e risoluzioni) che dovrebbero tranquillizzare tutti sulla correttezza dell'applicazione dell'Iva al 10% dall'esercente di pubblici esercizi che consegna i propri prodotti a clienti che li consumano, **per loro scelta**, anche fuori dal locale.

Anche per la Corte di Giustizia europea è fondamentale la natura della prestazione: nell'attività di vendita di cibi da asporto ci si trova di fronte ad una prestazione di dare, per cui l'aliquota Iva da applicare ai corrispettivi è quella riferita all'acquisto del singolo prodotto, (a meno che la legge Iva preveda dei casi specifici di trasformazione del prodotto che comporti il cambio dell'aliquota Iva applicabile), ma se invece ci troviamo davanti ad una commistione tra prestazione di fare e prestazione di dare, in cui comunque la prestazione di fare è prevalente, allora ci troviamo davanti ad un caso di prestazione di servizio e quindi si può applicare l'aliquota Iva agevolata del 10% a tutti i prodotti venduti. Ad esempio, tra le prestazioni di fare, la Corte di Giustizia europea annovera anche la creatività nella lavorazione delle pietanze e nella loro presentazione, mentre l'eventuale trasporto non viene riconosciuto come servizio importante.

Non tutti sono convinti di questa interpretazione che punta:

1. sul **consumatore effettivo**;
2. sulla **potenzialità della consumazione all'interno del locale**;
3. sulla **natura stessa della prestazione (commistione tra obbligazione di fare e di dare)**, ancor di più in una fase transitoria come questa.

Il distanziamento personale in atto ormai da mesi, ha obbligato gli esercenti una attività di somministrazione a impostare la propria attività anche nella forma del *delivery* e *take away*. Tuttavia, pur consentendo un consumo non in loco, sono pur sempre le stesse imprese **le cui prestazioni per natura ed organizzazione del lavoro contengono una componente di prestazione di servizi nettamente vasti** e l'assenza di una organizzazione dell'impresa e di una azione concettualmente rivolta alla mera cessione di beni. I vari **D.P.C.M.**, pur avendo temporaneamente vietato l'uso degli spazi destinati alla consumazione dei pasti, **non hanno ovviamente modificato la natura intrinseca del servizio erogato dai pubblici esercizi.**

È evidente che il tema è acceso. Tenuto conto che ad emergenza terminata questa forma di attività sarà acquisita stabilmente quale ulteriore servizio aggiuntivo a quello ordinariamente effettuato nel proprio locale, sarebbe utile poter leggere qualcosa di più preciso nelle prossime circolari dell'Agenzia delle Entrate in modo da avere le dovute conferme, magari assimilandola ad una forma light di catering piuttosto che ad una mera cessione.

COME AVVIARE IL *DELIVERY* O IL *TAKE AWAY* IN UN RISTORANTE

Si tratta di un servizio, da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l'altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo tale servizio ricompreso nell'attività di ristorazione già abilitata.

Fatta salva la necessità di garantire tutti gli adempimenti igienico sanitari, allo stato non si rinvencono norme che prevedano specifici adempimenti abilitativi per il ***delivery***.

L'esercente potrà realizzare tale servizio autonomamente oppure avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata).

Nel primo caso, l'azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di HACCP nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto), sia per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Varrà anche la pena di verificare

l'inquadramento Inail del personale addetto alle consegne in base ai mezzi utilizzati.

Nel secondo caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all'esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto mentre l'esercente sarà tenuto ad aggiornare l'elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.



Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Come devono svolgersi i servizi di consegna a domicilio o asporto di cibi pronti effettuati dalle attività di ristorazione o somministrazione, anche artigianali?

Il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. con gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell'esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio, anche attraverso dispositivi "eliminacode" o prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?

Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

LE DARK KITCHEN

Il percorso evolutivo sta portando verso una ristorazione non solo senza limiti di tempo ma anche senza limiti di spazio.

Cloud kitchen, ghost kitchen, dark kitchen, commissary kitchen, virtual kitchen; sono tutti termini per identificare una "cucina remota" a cui è affidato il compito di cambiare faccia alla ristorazione garantendo sviluppo e penetrazione anche ai piccoli brand ed ai ristoratori indipendenti.

La ricetta si prefigge di ottimizzare la cucina di un ristorante facendola lavorare a pieno ritmo su più servizi con notevoli vantaggi: basso costo del personale che non richiede presenza in sala di operatori, bassi canoni di locazione in quanto gli spazi necessari per poter esercitare sono più contenuti, basso rischio di impresa che conferiscono agilità nel passaggio ad una offerta ristorativa diversa se cambiano le mode. Il tutto dovrebbe trasformarsi (il condizionale è d'obbligo in ogni sfida) in una migliore marginalità sui prodotti, grazie anche ai bassi costi di esercizio dell'attività.

In testa alle città che hanno deciso di ospitare il *food service* c'è Milano, dove di recente anche Glovo ha aperto la sua prima *cook room* dedicata alla cucina in *outsourcing* per i partner della ristorazione. Può ospitare fino a sei partner con spazi dedicati, già operativi nella cucina professionale allestita dalla piattaforma.

Queste cucine separate di ristoratori già conosciuti nel mercato e ben localizzati con i loro esercizi tradizionali, sono cucine dedicate alle consegne a domicilio che dovrebbero dare respiro ai ristoranti. In condizioni normali di lavoro (certamente non in questi giorni caratterizzati da un forte calo di presenze), è difficile gestire le consegne tramite *riders* con rischio di saturazione delle cucine e ingombro nei locali causato dalla permanenza dei *riders*.

negli stessi. Già la scelta di affittare un locale anche di piccole dimensioni per poterlo adibire a cucina riservata al *food delivery* consente di iniziare una attività di ristorazione a costi ridotti, se poi si vuole sfruttare un posto già adibito a cucina da qualche gestore di piattaforma, una cucina in *outsourcing*, del *food service*, l'impegno iniziale per far partire questa attività è davvero contenuto perché si azzerano i costi di allestimento. Si apre, dunque, la possibilità di potenziare le vendite senza dover aprire nuovi locali, con conseguente incremento dei costi di affitto e di gestione.

Per il cliente finale del *food delivery* non cambia nulla. L'ordine avviene sempre tramite app e la consegna viene effettuata a domicilio. A livello gestionale cambia invece molto, perché il *rider* ritira l'ordine direttamente presso la *cook room* anziché recarsi in un ristorante o in uno store.

Ma come parte una *dark kitchen*?

Nel caso si voglia aprire uno di questi "ristoranti virtuali" cioè una cucina dove preparare i cibi solo per le consegne online, senza un vero ristorante tradizionale alle spalle, deve partire da zero. Per la Camera di Commercio è da collocarsi nella categoria **56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi d'asporto – Preparazione di pasti da portare via (take away)**.

CODICEATECO.IT Ricerca guidata Cos'è il codice ateco Regime Forfettario 2020 f t e

- » ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
- » 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- » 56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
- » 56.10 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

Classificazione ATECO 2007	
DENOMINAZIONE ATECO	CODICE ATECO
RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO	56.10.20

DESCRIZIONE:

- preparazione di pasti da portar via ?take-away?
- attività degli esercizi di rosticceria, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere

In sintesi, è necessaria una SCIA sanitaria per i requisiti dei locali come previsto dal regolamento CE n. 852/2004 e il superamento di un corso - anche online - HACCP per la trattazione degli alimenti.

Ai fini Iva, trattandosi in pratica di attività di *take away*, non è possibile applicare l'Iva al 10% della somministrazione. La preparazione di cibi da asporto senza servizio al tavolo consiste nell'attività di preparazione di cibi pronti per il consumo, configurandosi, quindi, come sola prestazione di dare. Per essa, non vi è alcun riferimento specifico nella normativa vigente, dovendo necessariamente individuarne la disciplina Iva di riferimento nei chiarimenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso degli anni che portano a sostenere che si debba applicare a questi corrispettivi l'aliquota Iva differenziata sulla base dei singoli prodotti che compongono la "preparazione alimentare", senza che sia possibile applicare l'aliquota unica del 10%. Sarà quindi necessario considerare le aliquote Iva del 4% (o 5%) per pane e frutta, del 10% per altri cibi quali la pizza o carne, o quella ordinaria del 22% (applicabile ad esempio alla generalità delle bevande).

La preoccupazione di molti operatori economici del retail è che il distanziamento sociale potrebbe restare nelle nostre vite anche oltre questa fase emergenziale, ma, per fortuna nostra e dei ristoratori, non si mangia né si beve (ancora) on-line.

Modello 730/2020: le novità

**DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI 2020**

A cura della **Redazione**

QUADRO DI RIFERIMENTO	RIGO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ
FRONTESPIZIO	Dichiarante	Da quest'anno il Modello 730 è rivolto anche agli eredi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020; il Modello viene predisposto senza sostituto.
	Familiari a carico	È stato confermato l'elevamento a € 4.000 della soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
	Addizionale regionale	Nella sezione dedicata al domicilio fiscale è stato aggiunto il "caso particolare 3", per cui non si applica la maggiorazione dell'addizionale regionale per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020. Per poterne usufruire occorre rispettare i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - limite di età previsto fino a 45 anni; - trasferimento della residenza in un Comune della Regione Liguria nel corso del 2018, e mantenimento per tutti gli anni successivi dell'agevolazione; - trasferimento della residenza in un Comune della regione Liguria con provenienza da altra Regione o altra Nazione, non è valido se si è già residenti in un Comune all'interno della regione ligure.
QUADRO A	Familiari coadiuvanti	Estensione ai familiari coadiuvanti dei coltivatori diretti e dei piccoli imprenditori agricoli professionali del beneficio per cui i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per accedere al beneficio, è richiesto che i familiari: <ul style="list-style-type: none"> - appartengano al nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola; - siano iscritti alla gestione previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti; - partecipino all'esercizio dell'impresa familiare.

QUADRO B	Cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale	<p>È stata confermata l'applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale (classificati nella categoria catastale C/1), a patto che siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie dell'unità immobiliare di categoria C/1, escluse le pertinenze, non può superare i 600 metri quadri; - il contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019; - non devono risultare contratti in essere al 15 ottobre 2018, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
	Colonna 7 "Casi Particolari"	Colonna riservata per l'identificazione di immobili distrutti o inagibili a causa di eventi sismici calamitosi. Con il codice 1 vengono incluse le abitazioni oggetto di sgombero a seguito del crollo del Ponte Morandi.
QUADRO C	Tipologia di reddito	<p>Redditi da pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice 1 va utilizzato anche per indicare i redditi da pensione prodotti in Euro da soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. Tali redditi vengono individuati al punto 263 della CU; - il codice 1 viene utilizzato anche per indicare i redditi da pensione percepiti dai residenti di Campione d'Italia ma prodotti in altri luoghi. Tali redditi vengono individuati al punto 273 della CU; - il codice 7 va utilizzato anche per i redditi di pensione corrisposte in favore degli orfani iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. <p>Redditi da lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice 2 va utilizzato anche per indicare i redditi da lavoro dipendente prodotti in Euro da soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. Tali redditi vengono individuati ai punti 761-762 della CU; - il codice 2 viene utilizzato anche per indicare i redditi da pensione percepiti dai residenti di Campione d'Italia ma prodotti in altri luoghi. Tali redditi vengono individuati ai punti 771-772 della CU.
	Compensi percepiti da soggetti residenti a Campione d'Italia	<p>I redditi percepiti dai soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia possono essere specificati in dichiarazione utilizzando il Codice 5 nella colonna "Altri Dati" del Rigo C1.</p> <p>La legge di bilancio 2020 dispone che l'imposta dovuta sui redditi da lavoro dipendente, nonché da lavoro autonomo per attività svolte in Studi siti nel Comune di Campione d'Italia alla data del 20 ottobre 2019, sia ridotta nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta.</p> <p>ATTENZIONE: tale disciplina troverà applicazione concreta dal periodo d'imposta 2020.</p>

QUADRO C	Redditi prodotti in Franchi svizzeri o prodotti in Euro	<p>Redditi prodotti in Franchi svizzeri:</p> <p>I redditi diversi da quelli d'impresa, prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prodotti in Franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, sono computati in Euro sulla base del cambio convenzionale ridotto forfetariamente del 33,69%.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate può inoltre rivedere annualmente la percentuale di riduzione forfettaria del 30%, a seconda dell'oscillazione del cambio Euro-Franco svizzero.</p> <p>Redditi prodotti in Euro:</p> <p>Qualora i redditi siano prodotti in Euro, la riduzione forfettaria applicabile (pari al 33,69%) non può essere inferiore a € 26.000.</p>
	Ricercatori residenti all'Estero rientrati in Italia	<p>Per i ricercatori ed i docenti che rientrano in Italia dall'estero, diventando quindi fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano, relativamente all'agevolazione per cui i redditi conseguiti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 10% a partire dal trasferimento della residenza per i 3 anni successivi, entreranno in vigore delle variazioni. Le modifiche si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2020 e consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estensione dell'agevolazione da 3 a 5 anni; - durata dell'agevolazione secondo particolari condizioni; - applicabilità agli italiani residenti all'estero e non iscritti all'AIRE. <p>ATTENZIONE: tale disciplina troverà applicazione concreta dal periodo d'imposta 2020.</p>
	Caso particolare 6	<p>Introduzione della casistica dei lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero, di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso il reddito percepito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% dell'ammontare.</p> <p>ATTENZIONE: La casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione dei redditi.</p>
	Caso particolare 8	<p>Introduzione della casistica dei lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero, di cui al comma 5-bis dell'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito percepito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% dell'ammontare.</p> <p>ATTENZIONE: La casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione dei redditi.</p>

QUADRO C	Caso Particolare 9	<p>Introduzione della casistica dei lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-<i>quater</i> dell'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 per gli aventi qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito percepito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% dell'ammontare, purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>ATTENZIONE: La casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione dei redditi.</p>
	Sezione VI Rigo C15	<p>Introduzione della casistica del comparto sicurezza e difesa, riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019. L'agevolazione spetta per i lavoratori che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000.</p>
	Altri dati	<p>Ai righe C6, C7 e C8 è stata aggiunta la colonna 3 "Altri dati". In questa colonna vanno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice 1 per compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale: in questo caso verificare la presenza del Codice R al punto 8 nella sezione "Dati anagrafici" della CU; - codice 5 per redditi prodotti in Euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU 2020 risultano essere compilati i punti 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.
	Pensioni estere	<p>Introduzione dell'obbligo di presentazione del Modello Redditi PF.</p> <p>Per i soggetti titolari di pensione estera, o che hanno trasferito la residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, viene fatto divieto di presentazione del Modello 730/2020.</p>
QUADRO D	Altri dati	<p>Nei righe D3 e D5 è stata aggiunta la colonna "Altri dati" con il codice 5 per indicare i redditi prodotti dai soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia. Nel rigo D4, invece, i redditi prodotti dai residenti di Campione d'Italia sono gestiti nella colonna "Tipo di reddito" con il codice 11.</p>

QUADRO D	Compensi per attività sportive prodotti in Euro da residenti del Comune Campione d'Italia	Nel Rigo D4, utilizzando il nuovo codice 11, è possibile distinguere le indennità, premi, rimborsi forfettari di spesa e compensi a sportivi dilettanti e somme assimilate per compensi prodotti in Euro dai residenti nel Comune di Campione d'Italia.
	Ripetizioni scolastiche	Per i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che abbiano ricevuto compensi per aver effettuato prestazioni di lezioni private o ripetizioni, è possibile optare per la tassazione ordinaria o sostitutiva. In caso di applicazione di tassazione ordinaria, i compensi vanno inseriti nel rigo D5 con il codice 5; diversamente, in caso di applicazione di imposta sostitutiva (stabilita nella misura fissa al 15%), i compensi vanno dichiarati nel Quadro RM del Modello Redditi PF.
QUADRO E	Spese sanitarie	Non è stato rinnovato il beneficio alla detrazione per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
	Spese sanitarie in formato elettronico	<p>Con l'introduzione della fattura elettronica per le spese sanitarie, ai contribuenti verrà rilasciata una copia analogica o in formato digitale (solitamente pdf) in cui deve essere riportata la dicitura “copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl”, come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Vi sono alcune categorie esentate dall'obbligo della fattura elettronica, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuenti minimi o in regime forfettario; - associazioni sportive dilettantistiche con proventi entro € 65.000; - i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per cui è previsto un divieto di emissione. <p>ATTENZIONE: per l'anno 2019 è previsto un vero e proprio divieto all'emissione di fattura elettronica per gli operatori sanitari o, più in generale, per tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto fa riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche e, pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie in formato cartaceo.</p>
	Tracciabilità della spesa sanitaria	<p>La legge di bilancio 2020 ha introdotto l'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% delle spese sanitarie sostenute.</p> <p>Il comma 680 della citata legge di bilancio ammette la possibilità di pagare con strumenti non tracciabili i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate presso il SSN.</p> <p>ATTENZIONE: tale disciplina troverà applicazione concreta dal periodo d'imposta 2020.</p>

QUADRO E	Spese sanitarie per persone con disabilità	Con risposta ad interpello 24 ottobre 2019, n. 422, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini della detrazione delle spese sanitarie per persone con disabilità detraibili al rigo E3, è sufficiente la certificazione del medico di base; la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL è richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 solo ai fini dell'aliquota Iva agevolata.
	Mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono detraibili gli interessi passivi per un mutuo di acquisto dell'abitazione principale situata in uno Stato estero, nemmeno nei casi in cui il contribuente sia un lavoratore transfrontaliero, residente in uno Stato estero di confine, ma dipendente statale in Italia, o di un contribuente "non residente Schumacker". La detrazione spetta esclusivamente per immobili situati all'interno del territorio nazionale italiano.
	Spese di istruzione non universitarie	Il limite agevolabile è stabilito, per il 2019, in € 800 per alunno o studente (per il 2018, era pari a € 786).
	Prestito d'onore contratto in stati esteri per la frequenza universitaria	L'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di detrarre l'importo del prestito d'onore contratto in uno Stato estero per la frequenza di un corso universitario.
	Procedura di ricognizione	L'Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità dei costi sostenuti da un soggetto per la "procedura di ricognizione universitaria" mediante la quale, dopo molti anni dall'interruzione degli studi universitari, ha riattivato e portato a conclusione la propria carriera accademica.
	Erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale	<p>Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, sono state individuate le tipologie dei beni in natura agevolabili fiscalmente, i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità che dovranno essere impiegati secondo le finalità statutarie dell'Ente. Il decreto stabilisce inoltre che l'ammontare della deduzione nel caso di erogazione liberale in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione.</p> <p>Il decreto precisa che la donazione deve risultare da atto scritto contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori; • la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. <p>Il donatore dovrà comunque acquisire una perizia giurata di stima che attesti il valore dei beni donati, con data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore della cessione sia di importo superiore a € 30.000; • non sia desumibile il valore dei beni secondo criteri oggettivi.

QUADRO E	Cessione del credito degli interventi di ristrutturazione edilizia al fornitore	Per legge non possono essere indicate in dichiarazione le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico per cui si è scelto di optare per la cessione del credito al fornitore che ha eseguito gli interventi.
	Fruizione dello sconto in fattura	Per legge non possono essere indicate in dichiarazione le spese sostenute nel 2019 per interventi di adozione di misure anti-sismiche per cui si è scelto di fruire del c.d. "sconto in fattura".
	Pace contributiva o colonnine di ricarica	È stato introdotto il nuovo rigo E56, dedicato a due nuovi oneri per i quali spetta la detrazione del 50%, ovvero le spese per: <ul style="list-style-type: none"> • il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva), individuata dal codice 1; • l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, individuata al codice 2.
	Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione	Nel rigo E56 al codice 1 si indicano le spese sostenute nel 2019 per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Tale codice è riservato a quei soggetti che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. Non è previsto un limite di importo per questo codice. La detrazione è attribuite: <ul style="list-style-type: none"> - sull'importo effettivamente versato nel corso del 2019 ed è ripartita in 5 rate di pari importo; - ai superstiti dell'assicurato o parenti e affini entro il secondo grado, purché abbiano presentato direttamente la domanda e sostenuto l'onere negli interessi dell'assicurato. Sono segnalate alcune eccezioni per cui non si applica il beneficio della detrazione, ossia per quelle spese fruite in sostituzione delle retribuzioni premiali, individuate al punto 581 o 601 della CU 2020; oppure spese per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo.
	Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici	Nel rigo E56 al codice 2 si indicano le spese l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, con un limite di spesa massimo stabilito in € 3.000 l contribuente, al fine di poter beneficiare della detrazione, devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni edilizie, ossia: <ul style="list-style-type: none"> - sostenimento diretto dell'onere; - possesso o detenzione diretta dell'immobile o area oggetto di intervento. La detrazione viene riconosciuta per l'acquisto e posa in opera di una infrastruttura di ricarica e per i costi iniziali relativi alla richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7kw. La spesa va sostenuta obbligatoriamente tramite bonifico bancario o postale, o per il tramite di altri sistemi di pagamento tracciabile e può rientrare nel beneficio se sostenuta nel periodo di tempo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

QUADRO E	Spese per l'arredo di immobili ristrutturati	<p>La detrazione nel limite di € 10.000 è calcolata per le spese di arredo sostenute nel 2019 se gli interventi di ristrutturazione sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.</p> <p>ATTENZIONE: per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2018 o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, nella definizione del limite di € 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito della detrazione.</p>
	Bonus facciate 90%	<p>Il "bonus facciate" è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città e consiste in una detrazione pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa. Potranno beneficiare del bonus inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.</p> <p>Condizione principale è la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.</p> <p>ATTENZIONE: tale innovazione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi avrà ripercussione sulla dichiarazione dei redditi 2020 da presentare nel 2021 (Modello 730/2021).</p>
	Bonus Facciate 110%	<p>Nuovo Ecobonus che si applica sulle spese effettuate a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Questo bonus si ricollega agli interventi di risparmio energetico, ed è possibile usufruirne qualora gli interventi assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio.</p> <p>ATTENZIONE: Tale innovazione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi avrà ripercussione sulla dichiarazione dei redditi 2020 da presentare nel 2021 (Modello 730/2021).</p>
	Spese per mantenimento di cani guida	<p>Dal 2019 la detrazione forfetaria spettante per le spese di mantenimento del cane guida è pari a € 1.000 (per il 2018, era pari a € 516,46).</p>
QUADRO F	Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali	<p>È stato aggiornato il codice 2, per cui i contribuenti che alla data del 26 dicembre 2018 avevano la residenza nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, interessati dal sisma verificatosi in pari data, è stato sospeso l'adempimento dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019.</p>
QUADRO G	Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti	<p>Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, la non concorrenza alla formazione del reddito dei canoni non percepiti vale già dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento.</p> <p>ATTENZIONE: tale disciplina troverà applicazione concreta dal periodo d'imposta 2020.</p>

QUADRO G	Altri crediti	<p>Nella nuova Sezione XIII, il rigo G15 è destinato ai dati relativi ai crediti d'imposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, già presenti nel rigo G13 nel 2019; - anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), già presenti nel rigo G14 nel 2019; - introduzione dello sport bonus (credito riconosciuto ai privati per erogazioni liberali destinate alla manutenzione o restauro degli impianti sportivi pubblici esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti); - introduzione del credito per bonifica ambientale (agevolazione introdotta dai Comuni in favore dei soggetti che dal 2019 effettuano erogazioni liberali per interventi volti al ripristino o al miglioramento di edifici e terreni di proprietà pubblica).
QUADRO I	Imposte da compensare	<p>Vengono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti Irpef, Ires e Irap emergenti dalle relative dichiarazioni, allineandole a quanto già previsto ai fini Iva.</p> <p>In particolare, per importi superiori a € 5.000 annui, è previsto che la compensazione nel Modello F24 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito Iva annuale / trimestrale; • credito Irpef/Ires/Irap/addizionali e imposte sostitutive; <p>possa essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.</p>

Modello 730-2020: gli errori più frequenti

**DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI 2020**

A cura della **Redazione**

Di seguito riportiamo un “elenco degli errori più frequenti” per cui l’Agenzia rilascia esito non regolare.

	ERRORE	COSA FA L’AdE	COSA OCCORRE FARE
CERTIFICAZIONE UNICA	Errato inserimento delle addizionali regionale e comunale.	Ricalcola il corretto importo delle addizionali e riprende l’importo non certificato.	Occorre sempre verificare i punti della CU. Spesso vengono compilati i punti 23, 24 e 25 che contengono le addizionali relative ad annualità precedenti, da non tenere in conto.
	Mancato o errato inserimento del bonus Irpef certificato da CU.	Riprende l’importo riconosciuto in dichiarazione fino a differenza con quanto indicato nel punto 392 della CU.	Occorre verificare sempre i punti 391 e 392 della CU. Qualora risultassero compilati entrambi i punti 392 e 393, occorre considerare sempre il punto 391 per stabilire se il bonus sia stato erogato o meno e considerare di conseguenza la casella 392 o 393.
SPESE MEDICHE: SCONTRINI E FATTURE	Scansione degli scontrini non leggibili, piegati o tagliati.	Riprende l’intero importo dello scontrino, anche se risulta visibile la sola dicitura “totale detraibile” con a fianco la relativa cifra.	Occorre sempre allegare e verificare che le spese siano tutte ben leggibili e che si possano evincere in modo chiaro la data, il codice fiscale del contribuente e la tipologia di spesa sostenuta.
	Importazione delle spese mediche da precompilato senza essere in possesso dei giustificativi.	Riprende l’intero importo delle spese non documentate.	Occorre allegare copia della documentazione ben visibile indipendentemente da quello che appare sul precompilato.

	ERRORE	COSA FA L'AdE	COSA OCCORRE FARE
SPESE MEDICHE: SCONTRINI E FATTURE	Conteggio delle imposte di bollo delle fatture sprovviste di marca da bollo o senza dicitura <i>"imposta assolta in modo virtuale"</i> .	Verifica il pagamento della relativa imposta, eventualmente comminando una sanzione pari al 100% dell'imposta non versata (ovvero pari a ulteriori € 2 per ciascuna fattura).	Occorre verificare sempre l'applicazione della marca da bollo o la dicitura di assoluzione dell'imposta in modo virtuale.
	Inserimento delle spese di ricovero sostenute per familiari NON fiscalmente a carico nel rigo E1 .	Riprende l'intero importo portato in detrazione.	Le spese sanitarie per ricoveri sono di competenza del paziente cui sono prestate le cure e non di chi ha sostenuto l'onere. I familiari che sostengono la spesa hanno la possibilità di beneficiare della detrazione nel rigo E2 per l'importo massimo di € 6.197 qualora il paziente sia affetto da una patologia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e le prestazioni sanitarie siano collegate alla patologia. Nel caso in cui al paziente sia certificato un handicap grave, il familiare che ha sostenuto l'onere può beneficiare della deduzione dell'intero importo nel rigo E25.
	Inserimento delle spese mediche nel quadro E25 senza certificazione di grave handicap o disabilità.	Riprende l'intero importo portato in deduzione.	Occorre verificare la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 ai sensi della L. n. 104/1992. Per i soggetti riconosciuti invalidi civili, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia indicata nella certificazione, può comunque essere ravvisata qualora sia riconosciuta l'invalidità totale o sia attestata l'indennità di accompagnamento.

	ERRORE	COSA FA L'AdE	COSA OCCORRE FARE
SPESE MEDICHE: SCONTRINI E FATTURE	Inserimento delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione presentando solo il prospetto di rimborso e non le relative fatture/scontrini.	Riprende l'intero importo portato in detrazione.	Occorre allegare, oltre che al dettaglio dell'assicurazione, anche tutte le singole fatture o scontrini, verificandone la data del pagamento.
	Rimborso da parte di assicurazione privata e assicurazione da CU senza presentare documentazione idonea.	Riprende l'intero importo portato in detrazione.	Occorre allegare copia dell'assicurazione privata e quella rilasciata dal datore di lavoro. Sulle fatture rimborsate occorre che si evinca in modo chiaro che il rimborso è avvenuto dall'assicurazione privata.
	Inserimento di spese sanitarie sostenute all'estero senza allegare alcuna traduzione.	Riprende l'intero importo delle spese non tradotte.	Occorre sempre fornire una traduzione delle spese mediche. È valida una traduzione redatta a mano dal dichiarante se le spese sono in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca; altrimenti occorre allegare una traduzione giurata. In fase di controllo, inoltre, l'Agenzia richiede anche le evidenze di pagamento delle spese.
ASSEGNO ALL'EX CONIUGE	Omissione di documentazione relativa al coniuge separato, o presentazione parziale.	Recupera l'intero importo portato in deduzione.	Occorre allegare sempre la sentenza che attesti la cifra da versare come mantenimento all'ex coniuge, la dichiarazione dell'ex coniuge o copia dei bonifici. Nella sentenza occorre porre particolare attenzione all'importo destinato al coniuge e a quello destinato ai figli, poiché quest'ultimo non è deducibile.

	ERRORE	COSA FA L'AdE	COSA OCCORRE FARE
COLF E BADANTI	Bollettini Colf inseriti per la somma totale dei bollettini.	Ricalcola il corretto importo deducibile.	Occorre fare il conteggio corretto, indicando solo la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Occorre allegare bollettini quietanzati, mav telematici e voucher da cui si evince la data del versamento.
	Bollettini Colf intestati al coniuge a carico.	Riprende l'intero importo portato in deduzione.	Non è possibile portare in deduzione le spese intestate al coniuge a carico.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA CU	Inserimento di contributi versati a fondi di previdenza complementare fino a limite massimo senza conteggiare quelli già dedotti dal sostituto o inserimento dell'importo della previdenza complementare nel campo errato (non dedotti dal sostituto).	Recupera la differenza tra i contributi fino al raggiungimento del limite massimo consentito o riprende l'intero importo portato in deduzione.	Occorre verificare sempre il modello CU. Si consiglia di richiedere sempre e verificare il modello precompilato.
PREMI ASSICURAZIONE SULLA VITA	Stipula di polizza di assicurazione privata e contestuali premi di assicurazione certificati da CU.	Riprende l'importo portato in detrazione in eccedenza.	Occorre verificare la CU rilasciata dal datore di lavoro al punto 341 per accertarsi che non sia già stato versato un premio di copertura assicurativa.
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE/ RISPARMIO ENERGETICO	Omissione di presentazione, o presentazione parziale di documentazione relativa ad anni precedenti per spese di ristrutturazione e risparmio energetico.	Riprende per intero tutto l'importo di cui non è presente la documentazione, o non è completa (es. manca raccomandata a Pescara) anche se presentata in anni passati o se è andata persa.	Occorre allegare tutta la documentazione anche se relativa a 10 anni precedenti.
	Inserimento di spese intestate e pagate da coniuge o da altro familiare convivente.	Riprende per intero l'importo per cui non sono soddisfatti i requisiti al beneficio della detrazione.	Occorre sempre indicare con un'annotazione sulle fatture e sui bonifici che la spesa è stata sostenuta da entrambi i coniugi/familiari.
	Inserimento di spese per interventi di risparmio energetico senza la pratica Enea o con importi differenti riportati nella certificazione.	Riprende per intero tutto l'importo di cui non è presente la documentazione.	Occorre verificare che sia stata inviata all'Enea tutta la documentazione relativa all'intervento realizzato e che le cifre riportate nella certificazione Enea corrispondano a quanto speso dal dichiarante.

	ERRORE	COSA FA L'AdE	COSA OCCORRE FARE
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE / RISPARMIO ENERGETICO CONDOMINIALI	Nel caso di spese di ristrutturazione/risparmio energetico rilasciate dall'amministratore, se lo stesso non dichiara che è stato pagato l'importo e la tabella con i millesimi di riparto, l'Agenzia delle Entrate richiede anche la documentazione relativa all'avvenuto pagamento (attenzione: in molti casi gli amministratori riportano nel piano di riparto la dichiarazione che la detrazione è valida solo se il condomino è in regola con i pagamenti).	Riprende per intero tutto l'importo di cui non è presente la documentazione, anche se presentata in anni passati o se è andata persa.	Occorre allegare tutta la documentazione anche se relativa a 10 anni precedenti.
ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Inserimento di importi derivanti da dichiarazioni dell'anno precedente senza verificare.	Riprende l'intero importo.	Verificare con il contribuente la sussistenza di dichiarazioni integrative, modelli Redditi PF e controllare sulla CU il riporto di eventuali crediti non percepiti segnalati dal datore di lavoro.
CREDITO PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA	Inserimento dell'importo pagato per l'Iva o l'imposta di registro senza verificare il precedente atto di acquisto per la sussistenza dei requisiti.	Riprende l'intero importo.	Verificare sempre l'arco di tempo stabilito per la cessione e l'acquisto, oltre alla natura del soggetto da cui si acquista il nuovo immobile, se impresa o persona privata per determinare se il credito spetti in misura dell'Iva versata o dell'imposta di registro, e che da atto di compravendita non risulti l'utilizzo del credito per la compensazione di imposte.

Deleghe precompilate tramite intermediario 2020

DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI 2020

A cura della Redazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11/E DEL 23 MARZO 2015	
Intermediari	Per accedere alla dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia, i Caf, il Professionista abilitato o il sostituto di imposta devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega per l'acquisizione del precompilato unitamente a copia di un documento di identità del delegante.
Validità	Le deleghe per l'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata sono valide per 1 annualità e possono essere revocate dal contribuente in qualsiasi momento.
Controlli	La corretta acquisizione e annotazione delle deleghe è oggetto di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate , che può richiedere a campione copie delle deleghe e dei documenti indicati nelle stesse e inviati per via telematica entro 48 ore dalla richiesta di accesso.
Dati	La delega deve contenere il codice fiscale del contribuente , l'anno d'imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, la data di conferimento .
Protocollo	Ogni delega deve avere un numero di protocollo e esso ha valore per una sola annualità. L'intermediario dovrà annotare giornalmente in un apposito registro cronologico il numero di protocollo delle deleghe acquisite con indicazione del numero progressivo e della data della delega. Inoltre dovrà essere indicato il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento di identità del delegante.
Soggetti deceduti	L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'erede una dichiarazione dei redditi senza alcun dato precompilato, ad eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, che non contiene pertanto elementi utile alla consultazione.

NON conferimento	Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale tramite intermediario non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, occorre acquisire l'apposita delega di NON conferimento da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso al modello 730 precompilato. Pertanto, anche nel caso in cui non viene richiesto il precompilato, è obbligatorio acquisire la delega.
Conservazione	Le deleghe ricevute dai Caf e dai Professionisti devono essere conservate per 5 anni , per cui se la delega si riferisce alla dichiarazione precompilata 2020 redditi 2019 va conservata fino al 31 dicembre 2025. La conservazione delle deleghe 730 precompilato 2020 può avvenire anche in formato PDF o TIFF.
Vantaggi	Dovendo obbligatoriamente compilare la delega, è consigliato richiedere il precompilato . Il conferimento consente di consultare la precompilata senza vincolare al suo esclusivo utilizzo, inoltre in questo modo il rischio di errori è inferiore ed è possibile verificare dati che talvolta i contribuenti dimenticano di comunicare .

Le novità del quadro RP

DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI 2020

A cura della **Redazione**

L'articolo si propone di analizzare il quadro RP con gli aggiornamenti introdotti per contenere righe appositamente dedicati alle nuove spese nel modello Unico 2020.

LA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE

Una novità riguarda l'incremento delle spese di istruzione. Per l'anno d'imposta 2019, l'importo della detrazione è stato innalzato da 786 Euro a 800 Euro. Il codice previsto nelle istruzioni è il "12". Con questo codice si indicano l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 800 Euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico, sia per il contribuente stesso.

		CODICE 12		
		1	2	
8	Altre spese	Codice spesa		,00
9	Altre spese	Codice spesa		,00
10	Altre spese	Codice spesa		,00
11	Altre spese	Codice spesa		,00
12	Altre spese	Codice spesa		,00
13	Altre spese	Codice spesa		,00

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda le locazioni degli alloggi degli studenti universitari fuori sede, dal 2019, per poter essere detratte, devono rispettare i seguenti requisiti:

- l'alloggio deve essere ubicato nello stesso Comune dove ha sede l'Università o in comuni limitrofi;
- l'Università deve essere trovarsi in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza E in una provincia diversa da quella di residenza.

EROGAZIONI LIBERALI

La sezione II del quadro RP presenta il nuovo rigo RP36 "Erogazioni liberali a favore delle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale".

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Il nuovo rigo RP36 è composto da tre colonne: la prima per la deduzione ricevuta, la seconda per la deduzione propria e la terza per la somma delle due. Nella colonna 4 si inserisce l'eventuale "Importo residuo RPF 2019".

RP36	Erogazioni liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta		Deduzione propria		Totale importo rigo RPF2020 (col. 1 + col. 2)		Importo residuo RPF2019	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Il socio può dedurre dal proprio reddito l'ammontare degli oneri che gli vengono trasferiti dalla società trasparente riportandolo nella colonna 1 (deduzione ricevuta).

Nella colonna 2 (deduzione propria) va riportato l'importo delle erogazioni liberali effettuate.

Nella colonna 3 va indicata la somma dell'importo indicato nella colonna 1, il minore tra RP36 colonna 2 ed il 10 per cento di RN1 colonna 1 e il residuo del periodo d'imposta precedente (Importo residuo RPF 2019).

Nella colonna 4 (importo residuo RPF 2019) va indicato l'importo riportato nel rigo 153 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) del Modello 730/2019 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Modello Redditi Pf 2019.

Esempio: il contribuente ha effettuato un'erogazione liberale a una organizzazione di volontariato pari a 1.000 Euro (colonna 2) nell'anno d'imposta 2019 e possiede un residuo di deduzione del periodo precedente pari a 600 Euro (importo presente nel rigo RN47, colonna 37 del modello Redditi Pf 2019).

P36	Erogazioni liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta		Deduzione propria		Totale importo rigo RPF2020 (col. 1 + col. 2)		Importo residuo RPF2019	
		1	,00	2	1.000	3	,00	4	600,00

Qualora l'importo della deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il residuo di deduzione per erogazione liberale che non ha trovato capienza nell'imposta lorda va indicato, nella sezione "Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni", al rigo RN47 col. 37 e/o colonna 38.

Start up RPF 2018 RN19	1	,00	Start up RPF 2019 RN20	2	,00	Start up RPF 2020 RN21
Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2
Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5
N47 Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30
Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2018	31	,00	Deduz. start up RPF 2019
Deduz. start up RPF 2020	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF20
Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	38	,00	Erog. sportive RPF 2020	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2020

NUOVE DETRAZIONI AL 50%

Nella sezione III (Spese ed oneri per i quali spetta la detrazione del 50 per cento) è stato aggiunto il rigo RP56 che accoglie la detrazione per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”) e per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
		1	2	3	4
P56				,00	,00
colonnine per la ricarica		Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
		5	6	7	8
				,00	,00

> **Codice “1”**- per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”)

Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
		1	2	3	4
P56		1		,00	,00
colonnine per la ricarica		Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
		5	6	7	8
				,00	,00

Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 se, nello stesso anno, è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.

> **Codice “2”** per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. La spesa massima agevolabile è pari ad Euro 3.000, da usufruire in 10 anni.

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione si applica anche alle spese sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati con mezzi di pagamento tracciabili. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio, nella colonna 7 deve essere indicato l’importo della spesa, sostenuta dalla società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, nella colonna 5, il codice fiscale della società partecipata.

Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
		1	2	3	4
RP56				,00	,00
colonnine per la ricarica		Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
		5	6	7	8
				,00	,00

SPESE MANTENIMENTO CANI DA GUIDA

Ulteriore novità riguarda l'incremento della detrazione anche per le spese di mantenimento dei cani guida di cui al rigo RP82.

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

La casella va barrata per fruire della detrazione forfetaria che da 516,46 Euro è stata innalzata a 1.000 Euro.

INTERVENTI EDILI E ECOBONUS

Le istruzioni precisano che non devono essere indicate le spese per le quali si è optato per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha eseguito gli interventi e per le quali, quindi, sia stato fruito un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi, in luogo della detrazione. Va poi ricordato che la legge di bilancio 2019 ha disposto una proroga generalizzata a tutto il 2019 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero del patrimonio edilizio nonché del cosiddetto "bonus mobili" e del "bonus verde".

SPESE SANITARIE

Ricordiamo che l'anno 2019 è stato l'anno nel quale è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica. Tutti gli operatori sanitari hanno avuto un divieto nell'emissione delle fatture in formato elettronico per un problema di privacy per l'anno 2019. Ai fini della detraibilità degli oneri in questione sarà sufficiente, quindi, la fattura in formato analogico o digitale.

Nulla invece è cambiato in merito agli scontrini della farmacia, per i quali si applicano le regole ormai dello "Scontrino parlante".

FIGLI A CARICO: NUOVO LIMITE

Con il Modello Redditi 2020, trova applicazione il nuovo limite di reddito per considerare a carico i figli, previsto dalla legge di bilancio del 2018,

A partire dal 1° gennaio 2019, il reddito complessivo Irpef annuo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni è stato elevato a Euro 4.000.

Il nuovo limite si applica per l'intero anno in cui il figlio raggiunge del ventiquattresimo anno di età.

Non cambia nulla invece per gli altri familiari a carico per i quali rimane fermo il limite complessivo di Euro 2.840,51. La stessa cosa vale anche per i figli che hanno superato il limite di età in questione, per i quali restano valide le condizioni di cui all'art. 12 del Tuir, con limite di reddito anche per essi stabilito in Euro 2.840,51.

Le istruzioni alla compilazione del modello ricordano che nei suddetti limiti, al superamento dei quali rispettivamente si perde il requisito di familiare/figlio a carico, devono essere computate, fra i redditi imponibili ai fini della valutazione anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo imponibile riepilogato in dichiarazione dei redditi:

- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA

È stato ampliato lo “*sport bonus*” che ha ad oggetto il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019, il credito d'imposta spetta in misura pari al 65% della donazione, e viene previsto anche per le erogazioni destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi. Inoltre, non è più riservato solo alle imprese, ma viene esteso anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali.

Il credito d'imposta, peraltro, spetta anche alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

L'agevolazione compete alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate con sistemi tracciati, ovvero tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali devono indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019. In particolare, lo stesso va indicato nel rigo CR31 della Sezione XII ed è identificato dal codice “3” da indicare in colonna 1.

Sezione XII		Codice		di cui compensato nel Mod. F24		Quota credito ricevuta per trasparenza	
Altri crediti d'imposta		1	2	3	4	5	6
CR31						,00	,00

Scheda raccolta dati Modello 730/2020

A cura della **Redazione**

Dati del Contribuente	
Cognome - Nome	
Codice Fiscale	
Tipologia Dichiarazione	<input type="checkbox"/> Singola <input type="checkbox"/> Congiunta
Soggetto	<input type="checkbox"/> Dichiarante <input type="checkbox"/> Coniuge <input type="checkbox"/> Erede
CF – Cognome – Nome soggetto deceduto se presentata da erede	
Primo anno presentazione Modello 730	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Residenza	<input type="checkbox"/> Come scorso anno Oppure: _____
Variazione della residenza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se si indicare: Giorno – Mese – Anno: _____
Stato civile	<input type="checkbox"/> Celibe/Nubile <input type="checkbox"/> Congiunta/o - CF Coniuge _____ <input type="checkbox"/> Vedovo/a <input type="checkbox"/> Separato/a <input type="checkbox"/> Divorziato/a
Familiari a carico	<input type="checkbox"/> Come scorso anno Oppure: Coniuge: CF _____ mesi a carico: _____ Figlio 1: CF _____ mesi a carico: _____ % _____ Figlio 2: CF _____ mesi a carico: _____ % _____ Figlio 3: CF _____ mesi a carico: _____ % _____ Figlio 4: CF _____ mesi a carico: _____ % _____
Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio nel 2020	<input type="checkbox"/> Non presente (Inserire Agenzia Entrate) <input type="checkbox"/> Come da CU. in caso di più cu specificare la ragione sociale: _____ _____ <input type="checkbox"/> Altro: Denominazione: _____ C.F. e Partita Iva _____ Indirizzo _____ Cap _____ Città _____ Provincia _____ Tel _____ Fax _____
Terreni	<input type="checkbox"/> NON PRESENTI <input type="checkbox"/> COME SCORSO ANNO <input type="checkbox"/> ALLEGA COPIA CATASTO/ATTO PER ACQUISTI/CESSIONI NEL 2019

Note

Luogo e data	Firma del Contribuente

Il rendiconto finanziario

A cura della **Redazione**

Stato patrimoniale e conto economico sono due strumenti che, da soli, non sono sufficienti ad evidenziare la dinamica dei fatti aziendali. Per avere un quadro completo delle conseguenze dei fatti di gestione in termini di flussi finanziari, è necessario ricorrere alla redazione del rendiconto finanziario.

PREMESSA

Attraverso lo stato patrimoniale vengono fornite informazioni relativamente a valori *stock* e si cerca di creare un'istantanea della situazione patrimoniale aziendale ad una certa data; il conto economico, invece, illustra i valori di flusso riferiti alla sola dinamica economica. Quello che manca, dunque, in questo quadro, è l'analisi dei flussi finanziari che, in un dato periodo, l'attività aziendale è stata in grado o meno di generare.

Ciò è reso possibile dal rendiconto finanziario, che permette di scomporre l'attività dell'impresa in più "settori", evidenziando, in termini di entrate e uscite, i risultati di ognuno di essi.

Tale strumento, dunque, non è finalizzato a quantificare il flusso di cassa netto (*cash flow*) di un determinato periodo: per determinare il *cash flow*, infatti, basta effettuare la differenza tra disponibilità liquide finali ed iniziali dell'intervallo considerato. L'utilizzo di tale strumento, piuttosto, è indispensabile per comprendere come tale differenza si sia generata, quale sia stato l'apporto della gestione operativa, quale quello dell'attività di investimento e quale quello della gestione finanziaria, al fine di valutare correttamente se l'azienda sia in grado, o meno, di generare liquidità.

Il rendiconto finanziario, pertanto, cerca di fornire le informazioni utili a comprendere ed illustrare le variazioni subite dalle diverse risorse finanziarie nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione, nonché, il contributo delle diverse aree di gestione ai flussi finanziari generati. Esso rappresenta le variazioni, positive e negative, delle disponibilità liquide, fornendo indicazioni:

- sulle disponibilità liquide prodotte e/o assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- sulla capacità dell'azienda di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- sulla capacità di autofinanziamento della società.

IL RENDICONTO FINANZIARIO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

A seguito dell'introduzione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, tra i documenti di bilancio deve essere incluso, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, il prospetto che rappresenti la **situazione finanziaria della società**. In merito, il testo dell'art. 2425-ter c.c. si limita a disporre che «dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni dei soci». Giova evidenziare che tale documento è obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre risulta **facoltativo** per:

- micro-impresе, ai sensi dell'art.2435-ter c.c.;
- società che possono disporre il bilancio in forma abbreviata, ex art. 2435-bis c.c..

L'Organismo Italiano di Contabilità, attraverso il principio contabile OIC10, titolato "Rendiconto finanziario", si è occupato di recepire la disciplina e di illustrare le modalità di redazione del documento. La grandezza finanziaria presa a riferimento per la costruzione del rendiconto è rappresentata dalle *disponibilità liquide*, vale a dire i depositi bancari e postali, gli assegni ed il denaro e valori in cassa, anche in valuta estera (cfr. raggruppamento C.IV "Disponibilità liquide" dell'attivo dello stato patrimoniale).

I flussi finanziari evidenziati nel rendiconto sono nient'altro che le variazioni, in aumento o in diminuzione, di dette disponibilità liquide. Tali variazioni vengono raggruppate, distintamente, a seconda dell'attività di genesi, in una delle seguenti categorie:

- attività **operativa**;
- attività di **investimento**;
- attività di **finanziamento**.

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria costituisce la variazione netta, in termini di incremento o decremento, delle disponibilità liquide, avvenuta nel corso dell'esercizio.

La costruzione del rendiconto finanziario e l'evidenziazione dei flussi finanziari, secondo il principio contabile OIC10, possono avvenire attraverso due metodi alternativi:

- c.d. **metodo diretto**: evidenzia i flussi finanziari della gestione reddituale;
- c.d. **metodo indiretto**: il flusso generato dalla gestione reddituale è determinato rettificando l'utile, o la perdita, d'esercizio risultante dal conto economico.

“Il calcolo del rendiconto finanziario e l'evidenziazione dei flussi finanziari possono avvenire con il metodo diretto o con il metodo indiretto.”

LA STRUTTURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Attività operativa

I flussi finanziari della gestione operativa ricomprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

L'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Nel conto economico, sono riflesse le operazioni dell'attività operativa, le quali rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa, poiché generano la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.

Esempi di tali flussi sono rappresentati da:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi di *royalty*, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- pagamenti per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte;
- incassi per proventi finanziari.

Attività di investimento

Sono compresi tra i flussi finanziari dell'attività di investimento i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Ad esempio, rientrano in tale categoria:

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);

- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali:
 - brevetti;
 - marchi;
 - concessioni;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazioni in anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

In merito ai flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni, occorre evidenziare che questi saranno presentati, nell'attività di investimento, separatamente dai flussi relativi alle cessioni di immobilizzazioni, riportando l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto: tale valore sarà rettificato dalla variazione netta dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni. Così strutturata, l'operazione consente di identificare le risorse finanziarie effettivamente assorbite nell'acquisto del bene.

Specularmente, i flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni saranno distintamente presentati, nell'attività di investimento, riportando l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio, pari al c.d. prezzo di realizzo (ossia il valore netto contabile, aumentato della plusvalenza o diminuito della minusvalenza): tale valore sarà rettificato dalla variazione netta dei crediti verso clienti per immobilizzazioni, in modo da evidenziare la fonte di risorse finanziarie generata dall'operazione di vendita.

N.B.: nel conto economico viene rilevata la plusvalenza o la minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, pertanto si dovrà procedere alla rettifica dell'utile, o perdita, d'esercizio nell'attività operativa per il valore della suddetta plus/minusvalenza.

Da quanto detto, è evidente come un'operazione di investimento (acquisto di immobilizzazione) determini, in termini di flussi finanziari, un impiego di risorse (flussi negativi), mentre un disinvestimento (cessione di immobilizzazione) si traduca in una fonte di risorse finanziarie per l'impresa (flusso positivo).

Attività di finanziamento

Sono ricompresi tra i flussi finanziari dell'attività di finanziamento i flussi derivanti dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Saranno ricompresi tra le attività di finanziamento, ad esempio:

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- pagamento dei dividendi;
- pagamenti per il rimborso del capitale di rischio (anche sotto forma di acquisto di azioni proprie);
- incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titolo a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

CALCOLO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Come già accennato, il rendiconto finanziario può essere calcolato attraverso due metodologie, quella indiretta e quella diretta.

In sostanza, la differenza tra questi due metodi sta nella procedura di calcolo della prima parte, ossia nella determinazione del **flusso finanziario della gestione reddituale**, mentre nella seconda parte i due metodi sono sostanzialmente identici.

È proprio la parte iniziale che sancisce la fondamentale differenza tra i due metodi: nel metodo indiretto, infatti,

si parte dal risultato di esercizio, viaggiando a ritroso per pervenire alla determinazione del flusso di cassa della gestione operativa. In quello diretto, invece, si parte da zero ossia considerando in via “diretta” tutte le entrate e le uscite della gestione operativa arrivando progressivamente al medesimo risultato.

Il metodo indiretto

Con il metodo indiretto, il dato di partenza è l'utile, o la perdita, d'esercizio. Tale valore è rettificato al fine di neutralizzare le componenti reddituali estranee alla gestione operativa quali, ad esempio, le imposte sul reddito, gli interessi attivi e passivi, i dividendi, le plus/minusvalenze derivanti da cessioni, le svalutazioni e le rivalutazioni delle attività finanziarie. Inoltre, si dovranno apportare una serie di rettifiche al fine di tener conto di:

- **elementi non monetari.** Con tale espressione, si intendono le poste contabili che non abbiano richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e non abbiano avuto contropartita nel capitale circolante netto:
 - ammortamenti di immobilizzazioni;
 - accantonamenti a fondi rischi e oneri;
 - accantonamenti per trattamento di fine rapporto;
 - svalutazioni per perdite durevoli di valori;
 - utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.

N.B.: nel conto economico viene rilevata la plusvalenza o la minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, pertanto si dovrà procedere alla rettifica dell'utile, o perdita, d'esercizio nell'attività operativa per il valore della suddetta plus/minusvalenza.

- **variazioni del capitale circolante netto**, ad esempio:
 - **variazioni di rimanenze.** L'incremento (o decremento) delle rimanenze è sottratto (ovvero sommato) all'utile, o perdita, dell'esercizio. Ad esempio, in caso di aumento delle rimanenze di merci, tale aumento sarà sottratto all'utile, o perdita, dell'esercizio, perché, durante lo stesso, gli acquisti effettuati saranno stati superiori alle merci vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale e magazzino iniziale. Sottraendo la variazione delle rimanenze dall'utile, o perdita, dell'esercizio, l'effetto economico sarà neutralizzato ed il rendiconto rifletterà, esclusivamente, l'effetto sulla situazione finanziaria delle disponibilità liquide impiegate per gli acquisti nel corso dell'esercizio. È facile comprendere, dunque, come un incremento delle rimanenze generi un assorbimento di liquidità, impattando in maniera negativa sulle disponibilità di fine periodo;
 - **variazioni di crediti verso clienti.** In caso, ad esempio, di incremento di tali crediti, la variazione è sottratta all'utile, o perdita, d'esercizio, in quanto tale aumento rappresenta il minor ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto corrente;
 - **variazione di debiti verso fornitori**, che si riflette sul rendiconto finanziario in maniera opposta a quella dei crediti verso i clienti. Nella situazione in cui i debiti verso fornitori siano incrementati, tale variazione sarà sommata all'utile, o perdita, di esercizio, essendo espressione di una parte di costi della produzione non ancora pagata.

Inoltre, devono essere considerati i **flussi residuali** non ricompresi tra l'attività di investimento o di finanziamento. In particolare, ci si riferisce ai flussi derivanti:

- dagli interessi pagati e incassati che non riguardino direttamente gli investimenti o i finanziamenti;
- dai dividendi incassati e pagati non ricompresi nell'attività di finanziamento;
- dalle imposte sul reddito. Esempi di flussi in uscita sono le imposte pagate alle autorità fiscali (inclusi gli acconti); esempio di flussi in entrata sono i corrispettivi ricevuti dalle medesime autorità (incluse le eccedenze e i rimborsi);

- dall'utilizzo di fondi e dai debiti per TFR.

Si riporta, di seguito, un esempio di rendiconto finanziario redatto con il metodo in commento, che evidenzia, come risultati intermedi, i flussi finanziari delle tre categorie di gestione: operativa, investimento e finanziamento.

RENDICONTO FINANZIARIO CON IL METODO INDIRETTO		ANNO N
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		-6.203
Imposte sul reddito		-
Interessi passivi/(interessi attivi)		97
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		-6.106
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		779
Ammortamenti delle immobilizzazioni		-
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		-
Altre rettifiche per elementi non monetari		-779
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		7.000
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		433
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		21.518
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-
Altre variazioni del capitale circolante netto		-19.157
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		9.794
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		-
(Imposte sul reddito pagate)		-
Dividendi incassati		-
Utilizzo dei fondi		-
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		-
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		4.467

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
Immobilizzazioni immateriali	-
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
Immobilizzazioni finanziarie	-
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
Attività Finanziarie non immobilizzate	-
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-
Accensione finanziamenti	-
Rimborso finanziamenti	-
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	4.467
Disponibilità liquide al 1 gennaio	-30.283
Disponibilità liquide al 31 dicembre	-25.816

(A): L'utile netto viene depurato dagli interessi passivi maturati nell'anno per ottenere il risultato prima delle imposte ed interessi;

(B): l'utile dell'esercizio viene "depurato" degli elementi economici non monetari. Nell'esempio proposto, l'azienda ha proceduto ad accantonare tale importo a fondo TFR, costo di esercizio che non ha contropartita finanziaria;

(C): in questo caso l'azienda ha rilevato un decremento delle rimanenze nel corso dell'esercizio, con effetto positivo sui flussi di cassa;

(D): si rileva una variazione con segno positivo in quanto il decremento dei crediti verso clienti rappresenta, per l'azienda, un flusso in entrata;

(E): allo stesso modo, l'incremento dei debiti verso fornitori rappresenta un minor esborso finanziario e, pertanto, viene indicato con segno positivo.

Il metodo diretto

Con il metodo diretto vengono evidenziati i flussi finanziari ricostruiti analiticamente sulla base delle singole scritture contabili.

Questo è, probabilmente, il metodo più semplice e, allo stesso tempo, quello più efficace da un punto di vista espositivo. Tramite tale metodo, infatti, è possibile evidenziare l'andamento dei flussi in maniera diretta, come, ad esempio, i flussi in entrata derivanti dagli incassi dai clienti, le uscite per il pagamento di fornitori, dipendenti ecc. Nonostante gli indubbi vantaggi che possono emergere dall'utilizzo del metodo diretto e sebbene i principi contabili internazionali ne consiglino l'utilizzo in quanto idoneo a fornire informazioni utili alla stima dei flussi finanziari futuri, nella prassi tale metodo è poco utilizzato, in quanto, per la sua redazione, è indispensabile l'implementazione di un sistema contabile in grado di distinguere le diverse tipologie di entrate ed uscite, al fine di suddividere tra le voci che compongono il rendiconto finanziario. Diversamente, partendo dai soli dati di bilancio è possibile redigere un rendiconto finanziario per così dire "approssimativo". Ciononostante, resta il metodo più efficace per l'analista interno per evidenziare, in maniera puntuale, quali siano i fatti gestionali che hanno determinato il *cash flow* di periodo.

Di seguito si propone la struttura del rendiconto finanziario col metodo diretto, compilato utilizzando gli stessi dati con i quali si è calcolato quello con il metodo indiretto. In questo modo, il risultato finale è lo stesso pur evidenziando dei risultati intermedi differenti

RENDICONTO FINANZIARIO CON IL METODO DIRETTO		ANNO N
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti		54.511
Altri incassi		-
(Pagamenti a fornitori)		-26.711
(Pagamento imposte sul reddito)		-10.506
(Pagamento dipendenti)		-12.731
(Altri pagamenti)		-
Interessi incassati/(pagati)		-
Dividendi incassati		-
	Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	4.467
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		-
(Investimenti)		-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-

Immobilizzazioni immateriali		-
(Investimenti)		-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Immobilizzazioni finanziarie		-
(Investimenti)		-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Attività Finanziarie non immobilizzate		-
(Investimenti)		-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Rami d'azienda		-
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		-
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		-
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		-
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		-
Accensione finanziamenti		-
(Rimborso finanziamenti)		-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		-
(Rimborso di capitale)		-
Cessione (acquisto) di azioni proprie		-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		4.467
Disponibilità liquide al 1 gennaio		-30.283
Disponibilità liquide al 31 dicembre		-25.816

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 16 Giugno 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

roberto.valeri@logosnotizie.it